DIFESA

DELLI DUE BREVI

DI N. S. PIO SESTO

SOPRA

IL GIURAMENTO CIVICO

Prescritto dalla Costituzione Romana

CONTRO IL PARERE E SENTIMENTI
DI VN BIBLIOTECARIO

PARTE II.

IN ROMA MDCCXCIX.
PRESSO FULGONI

Con licenza de' Superiori.

OVA ASPIDUM RUPERUNT :
ET TELAS ARANEAE TEXUERUNT
Isai. LIX. 5.

CAPO I.

Le Risposte Pontificie depresse dal N. A. ad una opinion teologica, e sentimento privato, *restituite al suo luogo.*

1 Al grande spirito del nostro bibliotecario corrispondono le sue vaste mire di soggettar tutti al suo tribunale, quelli eziandio che non riconoscono alcun giudice sopra la terra. *Resta* egli dice, *che tiriamo ora una conseguenza della più grande importanza per gl' interessi della Religion Cattolica. Chiunque attribuisce alle private risposte (intendo le risposte* decisive, *non già le* precettive) *dei Romani Pontefici un' autorità, una forza maggiore di quella che conviene ad una opinion teologica, ad un sentimento umano, costui fa alla nostra S. Religione un pregiudizio gravissimo, e senza riflettervi tende a favorir l'Eresia, ed a stabilirla in mezzo al Cattolicismo* (1). Gran forza dell' *uguaglianza*, che pone insieme le *Risposte Pontificie* colle *opinioni teologiche* e *sentimenti umani*! Ecco una nuova distinzione trà le stesse risposte o *decisive*, o *precettive*: ecco uno stupendissimo Paradosso, che *favorisce l' Eresia* chiunque non pensa come il N. A. intorno a tali Risposte. A questa sonora trom-

(1) *Sentim. p. LXXIX. n. 86.*

ba che intima aperta guerra a quanto vi ha di più sacro, e di più grande nel mondo, ci sia permesso di far eco umilmente col rispondere, che non è parlare da senno l'attribuire la *stessa forza ed autorità* ad una opinion teologica, ad un sentimento umano, che alle risposte del Supremo Giudice delle Controversie. Somiglianti risposte formano il corpo delle leggi Canoniche, si coerenti col dogma, colla morale Cristiana, e colla giustizia, che non ostante il sopracciglio degli Eretici disprezzatori, ogni altro corpo di umane leggi a suo confronto è difettoso di molto. Se da queste leggi, e da queste risposte Pontificie si allontana *l'opinion teologica*, ed il *sentimento umano*, sarà un errore, sarà un eresia; onde la differenza che passa tra le *Risposte Pontificie*, e l'*opinione*, o *sentimento umano*, a dir poco nou è minore di quella che passa tra il Legislatore, e il suddito, tra il Giudice, ed il reo, tra il Maestro, ed il discepolo. Nè la distInzione delle risposte *decisive* dalle *precettive* giova punto al N. A., poichè non si tratta di una disputa, ma di un *atto di autorità*, la quale allorchè *decide*, *comanda*, e quando *comanda*, *decide* che si dee ubbidire; tanto più che i due Btevi di N. S. sopra il Giuramento Romano, e *decidono* col *non licet*, e *comandano* con termini gravissimi *che si ubbidisca*. *Qui novit Deum*, *audit nos*: *qui non est ex Deo*, *non audit*. Che se per la concessione, in parentesi, del bibliotecario le risposte *precettive*, sono al di sopra dell'*opinion teo-*

logica, *e sentimento umano*, ed obbligano ad ubbidire; perchè egli non ubbidisce, ed insegna il contrario, e lo pone in pratica? Ma la distinzione tra le risposte *decisive*, e *precettive* quanto sia inutile nel caso nostro, egli stesso lo conferma, e dice di averlo dimostrato. *Essendosi fermamente stabilito che le risposte date da PIO SESTO sul nostro giuramento*, *non sono obbligatorie per noi* nè per modo di comando, *nè* per modo di decisione, e *che rimane a tutti piena libertà di seguire nel caso nostro i sentimenti e la coscienza propria* (1). Dunque se non ha luogo la distinzione addotta, succede in suo luogo un manifesto rigiro per non ubbidire. Sappia però il N. A. che le risposte Pontificie sono state riguardate sempre come tanti oracoli. *Decretales Epistolas quas beatissimi Papae diversis temporibus ab Vrbe Romana pro diversorum Patrum consultatione dederunt*, *venerabiliter suscipiendas esse* (2). Che più? lo stesso Febronio confessa: *Decretales R. Pontificum reverenter suscipiendae*, *& sancte custodiendae sunt* (3).

2 Il ricoprire che fa questa sua disubbidienza il N. A. collo zelo di togliere dalla *nostra S. Religione un pregiudizio gravissimo*, è una maschera vecchia da Eretico, ciascheduno de' quali ha preteso di colorire la sua disubbidienza alla Chiesa, col pretesto di rifor-

(1) *Sentim. p. LXXVIII.*
(2) *Can. 3. Dist. 15.*
(3) *Febron. Comment. in Retract. Pos. XIX.*

marla. Il difendere questa disubbidienza col deprimere le Pontificie risposte, allegando i pretesi errori de' Papi, è una tróppo grande asinerìa, poichè è contro il sentimento di tutti i Teologi. Sentite il vostro Bellarmino, e se no'l volete, il nostro. *Catholici omnes in aliis duobus conveniunt, non quidem cum haereticis, sed solum inter se*. Primo etc. Secundo, *Pontificem solum vel cum suo particulari Concilio aliquid in re dubia statuentem, sive errare possit sive non, esse ab omnibus fidelibus obedienter audiendum* (1). E' adunque una disputa estranea ed insolente, quella di addurre gli argomenti contrarii all' infallibilità, ed autorità Pontificia, quando l' ubbidienza è loro dovuta, comunqne si risolva la questione, ancorchè si dica che possono errare.

CAPO II.

Origini false assegnate dal bibliotecario agl' impugnatori dell' Infallibilità Pontificia. Tre conseguenze farisaiche dedotte dallo stesso Autore.

1 Or così colorisce e dipinge il N. A. la sua vecchia maschera, per renderla sempre più stomachevole, e deforme. *Proviamo questo punto coi fatti. La prova presa dai fatti è intelligibile a tutti e decisiva. L' infallibilità del Papa decidente ex Cathedra era sentimento fer-*

(1) *Bellarm. de Rom. Pont. l. IV. c. 2. n. 4.*

missimo e comunissimo fra i Teologi prima de' tempi di Bajo. Allora appena si troverà una contro venti che di ciò dubitasse. Parlo fra i Cattolici, e metto da parte Lutero, e Calvino e i loro seguaci e predecessori. A tempi di Bajo si cominciò ad impugnare questa sentenza comune. Crebbe il numero degl' impugnatori fra i seguaci di Giansenio su i primi anni dello spirante secolo. Quesnello si fe capo di una schiera molto numerosa di negatori della Pontificia infallibilità .... Si andò a frugare nelle Decretali e in altre lettere, che ci restano dei Papi: si tirarono fuori gli sbagli e reali ed apparenti: si produssero anche errori contro la fede. Ed ecco venir fuori Giovanni XXII. Celestino III. Alessandro III., i due Innocenzi I., e III., i due Niccolò III., e I. S. Gregorio M. e Gregorio III., S. Gelasio I., e varj altri in appresso accusati di aver dato false interpretazioni ad alcuni passi delle SS. Scritture. Hò seguito in questa schiera di Papi l'ordine tenuto da Melchior Cano nel libro sopracitato Cap. I. (1). Proviamo ancora noi il nostro *punto coi fatti*. Melchior Cano morì l'anno 1560. (2), e la condanna di *Bajo* fatta da S. Pio V. seguì nel 1567. (3). Come adunque poteva Melchior Ca-

(1) *Sentim. p. LXXIX. n. 87. e 88.*

(2) *Seraph. Razz De loc. theol: praelect. 2. Nic. Ant. Bibl. Hisp. N. Alex. H.E. Sec. XVI. Synops. art. 2.*

(3) *S. Pii V. Bull. Ex omnibus Kal. Octobris 1567.*

no indovinare ciò che avrebbero opposto Bajo, e Bajanisti contro l'infallibilità del Papa? Queste sono *prove prese dai fatti*, ma quelle del bibliotecario sono vere *baje*. Nè poteva rendere maggior servigio a' *Bajanisti*, *Giansenisti e Quesnelliani*, che dando loro in mano un argomento da esser trattato da calunniatore; quello stesso che si gloria di avere scritto contro di loro *Cosa è un Appellante*. Di più si vedrà opporre contro del suo *Sistema* ed *Origini*, che sino da'primi secoli della Chiesa, non sono mancati gl'impugnatori della infallibilità Pontificia, anche fra *i Cattolici*; onde S. Cipriano coi Vescovi dell'Affrica, e Firmiliano con quelli dell'Asia minore, ed altri non pochi, resisterono alla Decisione di S. Stefano Papa per la validità del battesimo conferito dagli Eretici: lo che fatto non avrebbero se creduto avessero infallibile nella sua decisiva risposta S. Stefano. Questi Vescovi ed altri Cattolici formavano un corpo assai più numeroso de' moderni Appellanti; ai quali però avvedutamente potrà rispondere il N.A. che non mai ha trionfato con tanto lustro l' infallibilità Pontificia, quanto nel *Decreto* di S. Stefano: poichè S. Cipriano uomo illuminatissimo sbagliò co' suoi nell' opporsi a quel *Decreto*, ma non errò S. Stefano, che fece risplendere il privilegio e la fermezza della prima Sede sopra gli altri Vescovi, ancorchè dottissimi, e santissimi e gran luminari della Chiesa.

4 Senza però stuzzicare e dar l' armi in mano a' Bajanisti ed Appellanti, gente scaltra

che non manca di erudizione ma di buona volontà; meglio assai poteva il bibliotecario *provare il suo punto*, *coi fatti* dello scisma il più lungo e luttuoso per la Chiesa incominciato sotto Vrbano VI. Allora essendovi due e tre competitori del Pontificato, non potè fare a meno che quelli che ubbidivano ad uno, non disprezzassero gli altri come Antipapi, onde nacque *una schiera molto numerosa di negatori della Pontificia infallibilità*. Si accrebbe la *schiera* in occasione de Concilj tenuti per sedare lo scisma, vedendosi al loro giudizio sottomettersi li Pontefici ancorchè legittimi, affine di render la pace alla Chiesa. E questo fu l'unico mezzo per giugnervi, poichè l'una e l'altra parte contava degli uomini per sapere, e per santità illustri, come è noto, anche per testimonianza di S. Antonino che visse a que'tempi: *Peritissimos viros in sacra pagina et jure Canonico habuit, toto tempore illo quo duravit id schisma, utraque Pars, seu obedientia, ac etiam religiosissimos viros, et quod majus est, etiam miraculis fulgentes* (1). Il fermento durò sin dopo Martino V., sì che Eugenio IV. ebbe a soffrire molte calunnie, anche da'Cardinali che poi si ravvidero; ma dal Concilio di Basilea divenuto Conciliabolo gli fu opposto un Antipapa, chiamato Felice V. Vomini li più esperti, non ebbero difficoltà di riconoscerlo per vero Pontefice, tra i quali confessa di essere stato Enea Silvio, quindi Pio II.

(1) *S. Antonin. Chron. P.III. tit.22. c.2.*

Mansimus igitur Basileae, quoad Eugenio ut credidimus justo judicio deposito, Amadeus Sabaudiensis suffectus est, et Felix V. appellatus : quem non ut idolum (quod erat ,) *sed tanquam verum Christi Vicarium venerati sumus* (1) . In questi tempi quanti crederà il bibliotecario che fossero i *negatori della Pontificia infallibilità* : quanti forse i Bajanisti e gli Appellanti ? Ma questi possono numerarsi, quelli non già . *Uno cuncti ore Concilii generalis auctoritatem ad Coelum efferebant . De potestate Romani Pontificis , pauci erant , qui loqui praesumerent : omnes qui publicè loquebantur, prurientes auribus , multitudini applaudebant . Accessit et ipsius Eugenii consensus , qui dissolutionem Concilii a se factam revocavit , et progressum ejus approbavit, cum reconciliata Synodus Eugenio videretur, et pax Ecclesiae data - De Sedis Apostolicae praecellentia aut silentium, aut contemptus, Concilium, Concilium, Concilium cuncta sonabant .* Si ritrattarono è vero i Cardinali più savj , si ritrattò Pio II., ma la zizzania sparsa germogliò anche in quella nazione, portata per esempio dal N. A. *Gli errori* , egli ci fa osservare , *del Prete secolare Molinos , e le pericolose ed erronee massime de' Quietisti , si sbandirono ben presto dalla Chiesa, appunto perchè si aveva da fare con gente che professava l' infallibilità del Papa decidente* ex Cathedra (2) . Or in questa mede-

(1) *Pii II. Bulla Retract. In minoribus . VI. Kal. Maii* 1463.

(2) *Sentim. p. LXXXIV.*

sima *gente* nel Secolo XV. comparve *Pietro d' Osma* che fra gli altri suoi errori anche questo insegnò = Che la Chiesa Romana può errare = Dopo l'abjura da lui fatta, Sisto IV. commise all' Arcivescovo di Toledo di ricercare e punire, se non si pentivano, i seguaci di Pietro d' Osma (1) onde si vede, che non fu solo ne' suoi errori.

5 L' origine della più numerosa schiera de' *Negatori della Pontificia infallibilità*, da noi assegnata e *provata co' fatti*, e che potressimo comprovare con tutta la storia di que' tempi; dimostra quanto sia falsa la Proposizione del bibliotecario, che fissa la stessa origine assai più tardi, allora quando *appena si troverà uno contro venti che di ciò dubitasse*. Al contrario per testimonianza di Pio II., a' suoi tempi, appena trovavasi *uno contro cento, che di ciò non dubitasse*. Ma resti pure nella sua opinione il N.A., a noi basta ciò, ch'egli asserisce, che l'*Infallibilità del Papa decidente ex Cathedra era sentimento fermissimo, e comunissimo fra i Teologi prima de' tempi di Bajo*. Che se è così; grande è la forza della verità, mentre ad onta dello Scisma il più ostinato e dell' eresie le più perverse, videsi trionfare la Pontificia infallibilità nel suo lustro, non altrimenti che al tempo de' SS. Stefano e Cipriano. Così confessò il Cardinal Giuliano Cesarini, uno de' più grand'uomini del suo tempo, dopo il suo ravvedimento, facendoci co-

(1) *Ap. Argentr. Collect. To. I. p. 298.*

noscere insieme la vera nostra libertà. *Propterea nos sumus liberi quia mutare sententiam usque ad mortem possumus. Cur enim non liceat omni tempore relicto falso verum complecti? —Eugenio cum fuissem rebellis submisi cervicem, a quo misericordiam consequutus, ad unionem Graecorum navavi operam, et illis Romanae Ecclesiae reconciliatis, adversus impios turcas legationem accepi —— Romanum Praesulem in Ecclesiae vertice constitutum esse constat, a quo nullam ex ovibus Christi exemptam novimus. Ego ad ovile redivi, qui diu erraveram extra caulas, et pastoris Eugenii vocem audivi: tu si sapies, idem facies.* Queste parole espresse non tanto dalla natural facondia di quel Cardinale, quanto dalla sua carità, ed amor del vero; scossero Enea Silvio dal suo letargo, rimanendo impresse nell' animo suo, finche si diede per vinto. *Haeserunt pectori nostro verba viri, quae saepe ad nos repetiit, non sine charitate ardenti, et amore singulari* (1). Dopo avvenimenti sì rimarchevoli nella Storia della Chiesa, sempre perseguitata, e non mai oppressa; ogni Cattolico riconosce, che non è opera di umana prudenza, o politica quella di cui parliamo, e ne dedurrà per *necessaria legittima conseguenza*, che ciò dee attribuirsi *all'infallibilità* delle magnifiche promesse fatte dal Divino Maestro a S. Pietro.

6 Ma il bibliotecario ne deduce all' opposto un altra conseguenza. *Vengo*, egli dice,

(1) *Pius II. cit. Bull. Retract.*

alla prima Conseguenza . Dunque è interesse massimo della Religione di Gesù Cristo che l'infallibilità, che l'autorità decidente dei Papi siano ristrette dentro i giusti confini (1) . Gran Tribunale, dirà ognuno, è questo, dove si giudica della prima Sede, *quae a nemine judicatur*! Gran Giudice, che dopo XVIII. Secoli da che sussiste la Chiesa, vuol decidere sopra un *interesse massimo della Religione* ! Gran Sentenza, *che l'infallibilità che l'autorità decidente de' Papi siano ristrette dentro i giusti confini* ! Eppure non è un Concilio, non qualche Università, o altro che si voglia ; ma un disubbidiente refrattario, che alza Tribunale, mentre non sà, che non ostante la sua Sentenza e Giudizio finito, contro *l'infallibilità , ed autorità de' Papi*, egli è *obbligato ad ubbidire* .

7 Ascoltiamo come pieno di zelo, non pure scusa, ma giustifica e difende questa disubbidienza nella *seconda conseguenza* obbliqua, che pone in bocca d'altri per farla sua. *Io non tirerò un altra conseguenza che più volte hò sentito tirare da alcuni, forse troppo fervidamente zelanti . Chiunque dopo avuti i lumi, e fatte le riflessioni suddette si ostina a considerare come un ostacolo insuperabile, per fare il nostro giuramento le private suddette risposte di Pio Sesto ; costui si fà reo avanti a Dio di tutti i danni temporali che possono venire al prossimo dal negare il giuramento ; di tutto il pregiudizio che può derivarne alla Religione, di tutto*

(1) *Sentim. p. LXXXIV. n.* 91.

lo scandalo che il Popolo imperito prenderà da chi farà il Giuramento (1). Dunque chi non ascolta la voce del Pastore, e non ubbidisce alle *private risposte di Pio Sesto*, approfittandosi *de' lumi* e *riflessioni* del bibliotecario, và esente da'quei gravi peccati, contro *Dio, la Religione*, ed il *prossimo*. Costui non può mai essere un Agnello, ma un qualche Caprone d'alta armatura, conosciuto dal medesimo lato, in cui si pone. Appena si apre la bocca, ecco venir fuori *li danni temporali*: e non è questa forse la morale de' Pagani, e il linguaggio diabolico per sedurre i Martiri, e li Cristiani tutti? Così, *pregiudizio alla Religione*, e *scandalo*, non è possibile che sia recato dagli *ubbidienti*, essendo questo un appannaggio della superbia e dissubbidienza: e quando fosse possibile, S. Paolo c' insegna tutto il contrario del N. A. *Non sunt facienda mala, ut eveniant bona*.

8 Sarà forse migliore la *terza* conseguenza dedotta dal medesimo Autore. *Intanto propongo a' miei Lettori* la terza conseguenza, *perchè vi riflettan sopra con attenzione. Quelli che approvano il giuramento, e sono disposti a farlo, si muovono a farlo non per altro riguardo, che per un vero dover di coscienza. Già ad un Governo stabilito è obbligo vero di coscienza serbare fedeltà e ubbidienza etc.* (2). Se a' tempi suoi avesse inteso un tal ragionare S. Girolamo, avrebbe certamente con più alta voce

(1) *Sentim. p. LXXXV. n.92.*
(2) *Ivi n.93.*

gridato : *Veh nobis miseris ad quos Pharisaeorum vitia transierunt*! E quale più manifesto detestabil Farisaismo, che parlare di *coscieuza*, e di *ubbidienza*, dove non si ascolta neppure la voce di Dio che disse : *Qui vos audit me audit, et qui vos spernit me spernit*, e segnò mirabilmente a dito li scrupolosi farisei : *excolantes culicem, camelum autem glutientes*? In questo modo neppure il manto d'Agnello resta a' Farisei per occultarsi, mostrando di esser quelli che sono a tutti, fuorche a se stessi, poiche sono *ciechi*, *e guide di ciechi*. S. Bernardo nello spiegare il detto degli Apostoli *Melius est obedire Deo quam hominibus*, fà questa conclusione. *Quibus autem melius constat obedire, ipsis procul dubio et non obedire detestabilius est* (1). In oltre la *disubbidienza* al *Governo Ecclesiastico stabilito da Dio*, diviene assai più *detestabile* e mostruosa in persona di chi hà fatto *voto speciale di ubbidienza alla S.Sede*, come il bibliotecario : virtù sì raccomandata dal S. Istitutore del suo ordine nella sua Lettera *dell'ubbidienza*, chiamata *Mirabile* da S. Francesco Borgia, e *Celeste* dal P. Tirso Gonzalez, che l'assegnò per carattere distintivo della sua Società; poiche *gli altri ordini Religiosi*, dice, *ne' digiuni, vigilie, ed ogni austerità della vita ci sorpasseranno, ma non nell' ubbidienza* (2).

(1) *S. Bern. de Praec. et Disp. c. VII. n.13.*
(2) *S. Ignat. Epist. De obed. virt. n.3.*

CAPO III.

La distinzione tra le solenni Decisioni ex Cathedra, *e li privati sentimenti de' Pontefici, derisa coll' esempio d'altri dal bibliotecario, nasce dalla natura stessa delle cose, ed è fondata sopra ogni diritto Vmano e Divino.*

9 Finora abbiamo seguitato il N. A. ne'suoi *sentimenti*: ora dovendo seguitare *Melchior Cano* da lui prodotto, respiriamo: tanto più che in poche parole atterrà ogni macchina del bibliotecario, il quale se oppone la poca diligenza e maturità usata dal Papa ne' suoi Brevi, Melchior Cano risponde. *Qui sive Pontificum sive Conciliorum diligentiam in fidei causa finienda in dubium vocant; eos necesse est omnia Pontificum judicia ac Conciliorum infirmare. Itaque praestat semper Pontifex, quod in se est, praestatque Concilium, cum de fide pronunciant: caditque causa si quis e nostris aliter existimat*. Se oppone che non è obbligato ad ubbidire a tali Brevi; Melchior Cano asserisce con tutti i Teologi: *Rogo, an fideles his qui de Fidei quaestione judicarunt, tantisper parere debeant, dum eorum negligentia innotescit Ecclesiae? Parere debent, ajunt*. Se oppone accuse contro l'infallibilità de' Papi per non ubbidire; Melchior Cano lo convince in più luoghi, fra quali abbiamo: *Illud denique* Ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua, *ad summos Pontifices qui Petro in Ecclesia succedunt*,

est referendum: Privilegium quippe in fide non errandi ob Ecclesiae utilitatem Petro concessum est (1). Il bibliotecario peraltro intorno all'infallibilità de' Papi dice che *parla fra i Cattolici, e mette da parte Lutero, Calvino e i loro seguaci, e predecessori* (2). Al contrario Melchior Cano nel luogo citato dal N. A. parla contro gli Eretici: *propterea quod Sedis Apostolicae non auctoritas modo et gravitas, verum etiam omnis omnino vis et facultas, cum semper ab haereticis impugnata est, tum multo magis hoc tempore a Lutheranis impetitur, quorum in Romanam Ecclesiam contentio pertinax, et odium aeternum est* (3). Comunque sia, quella serie di Pontefici accusati di errore, dopo Melchior Cano è passata ne' molti scritti degli Apologisti della verità, et in quasi tutte l'erudite Istituzioni Teologiche, onde inutile fatica sarebbe il produrre le tante volte replicate risposte, se il N. A. se ne mostrasse convinto, o almeno inteso. E' vero ch' egli accenna l'*ordinario mezzo di difesa ch'egli*, Melchior Cano, *adopera (e così pure il Card. Bellarmino: così fanno tutti gli altri) è il distinguere le decisioni solenni* ex Cathedra, *dai privati sentimenti*: ma poi aguzzando il suo stile soggiunge: *Questa distinzione fu derisa dagli Eretici come un rifugio da disperati, che per difendere la loro*

(1) *Melch. Can. de Loc. Theol. L. V. c.5. et l.VI. c.3.*
(2) *Sentim. n.84.*
(3) *Can. ibid. l. VI. 1.*

cattiva causa, non hanno altro in mano che cavillazioni e sofisticherie. La deridono e impugnano a tutta forza anche alcuni fra i Cattolici (1). Come derisa una distinzione che nasce da ogni diritto umano e Divino, e come rigettarla tra le *cavillazioni* e *sofisticherie* chi hà affastellato tante belle stiracchiate inettissime distinzioni? Anche tra gli uomini privati molti spropositi si dicono, e molte promesse si fanno senza osservarle: ma quando si parla in pubblico, e si viene alla stipulazione di un qualche Istrumento, si tiene altro linguaggio, e si pesano i sentimenti e le parole. Così, in altro modo si parla; in altro si scrivono le lettere familiari, in altro le opere che si vogliono pubblicare. Due nemiche nazioni, si oltraggieranno co' detti, co' scritti, co' fatti, ma quando si spediscono una qualche Ambasceria, o quando si stabilisce la pace, si parla con altro senno, ed in altro modo. E li Principi anche li più ignoranti, non promulgano forse delle Leggi ottime, o le promulgano sempre anche quando vaneggiano? In oltre li Giudici da loro stabiliti, forse che pronunziano sempre delle Sentenze, o sempre interpongono la loro autorità ne' contratti delle Vedove, de' Pupilli?

10 Altro contegno si osserva negli Atti pubblici, e altro nelle azioni private. Allora quando il Divino Maestro disse: *Super cathedram Moysi sederunt scribae et Pharisaei — quaecum*

(1) *Sentim. p. LXXXII. n. 88. e 89.*

que vobis dixerint servare et facite, secundum autem opera eorum nolite facere: distinse certamente, e insegnò a distinguere tra li fatti e parole private, e gli ammaestramenti *ex Cathedra*; e quando disse a S. Pietro: *ego rogavi pro te ut non deficiat fides tua* (1) non lo assicurò che non lo avrebbe negato, onde S. Pietro *erravit ut homo*, come dice S. Ambrogio; quantunque nella sua caduta non perdesse la fede: ma lo assicurò come Capo della Chiesa: *Specialis a Domino Petri cura suscipitur, et pro Petri fide proxime supplicatur, tamquam aliorum status certior sit futurus, si mens Principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur*. Parole di S. Leone M. (2). Quella distinzione adunque *derisa dagli Eretici come un refugio da disperati* (3) è così giusta e necessaria che nasce dalla natura stessa delle cose, ed è fondata sopra del Jus naturale, delle Genti, e Civile, e sopra tutto nel Jus divino; sicchè bisogna esser privi del senso comune, e d'ogni ragione per negarla e deriderla, non pure da Eretico ma da stolto. Il preteso Bossuet che la rigetta; fà vedere la differenza che passa tra un vivo ed un morto: poiche il vero e vivo Bossuet opinò tutto al contrario, e non mai par-

(1) *Luc. XXII. 32.*
(2) *S. Leo M. de Nat. App. Serm. I.*
(3) *Sentim. n. 89.*

lò da insensato. E vero che li Pontefici non lasciano di esser uomini, e fà d' uopo che offeriscano al Signore de' Sagrifizj, non solo per li peccati del popolo, ma eziandio per li proprii: (1) quando però parlano da Pontefici, non errano; e piuttosto faranno da Profeti, come quel Pontefice dell' antica alleanza, quantunque non intendesse quel che diceva, *prophetavit: erat enim Pontifex anni illius*.

CAPO IV.

Sentimenti di Giovanni XXII. intorno alla visiou beatifica; conformi a quelli della Chiesa universale.

11 Nella serie de' Pontefici accusati di errore, non si vede per qual motivo preceder debba *Giovanni XXII.*, se non è per le calunnie che più d'ogni altro ebbe a soffrire in vita, e dopo morte. La sua stessa elezione fu tacciata d' illegittima, quantunque dubitar non si potesse del consenso di tutti i Cardinali: di che rende grave testimonianza un Autore contemporaneo. *Certum et notorium toti mundo est, quod dictus Joannes Dominus Papa electus fuit concorditer a Cardinalibus omnibus* (2). Trentasei capi di accusa contro del medesimo furono letti pubblicamente nella dieta di Saxenhausen, onde il solo numero lo

(1) *Hebr. v. 3.*
(2) *Alv. Pelag. de Planct. Eccl. l. 1. c. 1.*

assolve; senza rammentare le calunniose maldicenze di Marsilio di Padova, di Michele da Cesena, di Guglielmo Ockamo, e di altri non pochi contro di questo Pontefice. L' accusa ch' egli sostenesse la dilazione della visione beatifica negli eletti, sino al dì del Giudizio, non è meno calunniosa delle altre, poichè per imporre silenzio a' suoi molti calunniatori nel solenne Concistoro ch'egli tenne il giorno 3. di Gennajo del 1334. pubblicamente protestossi con queste parole. *Ne quis sinistrè interpretari possit, nos sensisse aliquid, aut sentire quod sacrae Scripturae obviet, aut fidei Orthodoxae, dicimus, et protestamur expressè, quod quicquid in quaestione, seu materia visionis animarum, videlicet an animae a peccatis et poenis peccatorum purgatae, videant divinam essentiam illa visione, quam Apostolus vocat facialem; seu quacumque alia materia in sermonibus, et collationibus nostris diximus, allegavimus, seu proposuimus, non intendentes aliquid determinare, vel decidere, seu credere, quod esset quovis modo Scripturae sacrae obvium, vel contrarium fidei orthodoxae; sed illud solum tenere et credere, quod et Scripturae sacrae potest, et poterat, et Catholicae Fdei convenire* (1). Fu calunniato di avere spedito a Parigi Fra Gerardo Odone Generale dei Minori a disseminare in privato ed in pubblico lo stesso errore; di che fatto consapevole dal Re di Francia Filippo, il sommo Pontefice gli rispo-

(1) *Ap. Rayn. Ann.* 1334. *n.* 35.

se : *Dicimus , et asserimus coram Deo , quod numquam hoc cor nostrum intravit, nec exivit ab ore* (1). Fu calunniato di aver comandato a Teologi di Parigi di non dichiarare alcun Dottore in Teologia , se non avesse giurato di tener quell' errore , come asserisce Melchior Cano , *cavitque ne Parisiis Theologiae gradum quisquam consequeretur, nisi prius iu hanc sententiam juravisset* (2). Or da monumento autentico venuto dopo alla luce , apparisce tutto il contrario , e quei Teologi interrogati dal medesimo Re Filippo risposero : *Attendentes specialiter id quod ab ore vestro ibidem audivimus, quod nihil in hac materia quaerebatis, quod tangere posset Sanctissimum Patrem ac D. N. Ioannem Dei providentia SS. Romanae, & Universalis Ecclesiae summum Pontificem , cujus sumus devoti servi et filii : quia immo sicut filius ejus devotissimus honorem suum in his & aliis zelabatis. Advertentesque, quod multorum fide dignorum relatione audivimus, quod quicquid in hac materia sua Sanctitas dixit, non asserendo seu opinando protulit , sed solummodo recitando* (3). La stessa testimonianza colle medesime parole si legge nella lettera e supplica di quei Teologi, affinche il Papa decidesse la questione : *Supplicamus quatenus praedictae quaestioni , in qua pro una parte vestra Sanctitas*

(1) *Ap. Rayn. l. c.*
(2) *Melch. Can. l. c. l.1. c.1. Vid. Hadrian. in* IV. *Sent. de Ministr. confirm.*
(3) *Hist. Univ. Paris. T.4. p.* 236.

pulderrime & subtilissime allegavit, & quamplures auctoritates adduxit; imo tot, quot non recordamur collegisse doctorem aliquem, quas ad unum propositum adduxit tot et tantas, semper tamen recitando *et nihil determinando, asrerendo, seu etiam opinando sicut audivimus:* dignetur vestra sanctitas finem dare, partem illam qua nutrita fuit hactenus devotio totius populi christiani vestro regimini crediti, veram esse, determinatione Apostolica confirmando = (1). Finalmente nell'ultima sua infermità Giovanni XXII. chiamati quanti erano in Avignone Cardinali e Prelati, fece registrare da' pubblici Notaj questa dichiarazione: *Fatemur et credimus, quod animae purgatae, separatae a corporibus sunt in Caelo, Caelorum regno, et Paradiso, et cum Christo in consortio Angelorum congregatae, vident Deum ac Divinam essentiam facie ad faciem clarè, in quantum status et conditio patitur animae separatae* (2).

12 Nè quì ebbe termine la calunnia, poichè fu detto puerilmente, e adottato da uomini gravi che ciò facesse per timore del Re di Francia: ma qual timore aver poteva, chi stava per uscire da questo mondo, come in fatti morì il giorno seguente? Sin dal principio del suo Pontificato, e molto prima che nascessero tali dispute, Giovanni XXII. canonizzò S. Ludovico di Tolosa l' anno 1317. e nella Bolla così si era espresso. *Tandem gloriosam resolu-*

(1) *Marten. Thes. Anecd. Tom.* 1. *p.* 1384.
(2) *Ap. Rayn. l. c.*

tus in mortem, qui hic vivus ambulavit in innocentia, in medio domus suae ad Deum suum contemplandum in gaudio, facie revelata in sua innocentia est ingressus. Somiglianti espressioni si leggono nelle Bolle di canonizzazione di S. Tommaso Vescovo d'Erfort l'anno 1320., e di S. Tommaso d'Aquino l' anno 1323. onde si vede che questo Papa non variò di sentimento che ritenne sino all'ultimo respiro. Fa certamente maraviglia, come fra tante gravissime occupazioni, e persecuzioni che rendono il suo Pontificato memorabile, potesse impiegare del tempo in una questione, fino allora indecisa: ma la disputa insorta, fra alcuni de' Minori, ed altri Religiosi l' obbligò ad assumerne la cognizione. Quei Minori sostenevano la sospensione della vision beatifica sino al giorno del Giudizio, con molte autorità, anche di S. Agostino. Il Papa che amava quest' Ordine, poichè fioriva in santità, essendo egli stato precettore di S. Ludovico di Tolosa, dello stess' Ordine, che per la sua virtù in pochi anni molto più fu distinto che per la nascita, non potè negare a Gerardo Odone Generale dei Minori e suo concittadino quella grazia insieme, e giustizia che domandava; quantunque egli fosse alienissimo da ogni disputa scolastica meno usitata sì, che appena giunto al Pontificato, fece di ciò avvertiti li Maestri di Parigi. *Quidam etiam Thologi postpositis vel neglectis, necessariis, utilibus, et aedificativis doctrinis; curiosis, inutilibus et supervacuis philosophiae quaestionibus, et sub-*

tilitatibus se immiscent, ex quibus ipsius studii disciplina dissolvitur, luminis ejus splendor offunditur, studentium utilitas impeditur (1). Nè vi ha dubbio che ugual divieto egli facesse alle Università di Cambridge, Caors, dell' Isola di Corsica, Perugia, e Roma da lui erette, o riformate, quantunque non in tutte s' insegnasse Teologia (2). Li molti nemici del Papa, facilmente si prevalsero del suo affetto verso i Minori, per confermare l' accusa ch' egli ne avesse abbracciata l' opinione intorno alla visione beatifica: e il Re di Francia Filippo col suo zelo non secondo la scienza, diede motivo che si avvalorasse la calunnia contro del S. Padre: poichè arrogandosi quell'autorità che non aveva, entrò a decidere la questione, riguardando come Eretici coloro che non fossero del suo parere: di che fu ripreso con paterna carità dal sommo Pontefice. *Quidam hoc scripserunt et dixerunt, quod haec quaestio erat tua; quod tua prudentia per totum Regnum partem illam praedicari tamquam veram faceret*, et aliam ut haereticam reprobari: *multisque comminati sunt Religiosis et Saecularibus, sub umbra tui culminis, si partem illam quod animae separatae divinam essentiam non videant, et visionem quam vocat Apostolus facialem, tenerent; quod de illa procedat quaestio, illos capi facerent per Inquisitores haereticae*

(1) *Ap. Raynald. An.* 1317.
(2) *Tiraboschi Stor. Lett. d' Ital. Tom. V.* *pag.* 76. 77.

pravitatis . Haec fili charissime ... ad honorem regium nequaquam pertinere noscuntur (1).

13 Fra li Scrittori che accenna il Papa, vi fu Durando di S. Porziano Vescovo di Meaux; da cui per altro fu sì debolmente difesa l' opinione più comune, e sì malamente, che avendovi frammischiati degli errori, fu chiamato dall' Inquisizione a render conto di sua Fede, nè si rilasciò impunito che a riguardo del Re Filippo (2). Fu questo scritto dall'autore indirizzato al Papa, come se fosse della contraria opinione, affine di rimuoverlo: ed all' opposto Ulrico di Germania, Teologo di vaglia, e specialmente il Catdinal Giacomo Novelli detto anche Fournier, che fu poi Benedetto XII. sostennero, che il Papa non aveva mai tenuto l' opinione contraria a quella di Durando, e molto meno era passato ad alcuna decisione, come sostennero in voce altri valentuomini pubblicamente nelle loro prediche (3). Intanto il Papa trovandosi circondato da persone dell' uno e dell' altro sentimento, ed obbligato da' passi irregolari del Re Filippo ad una più matura discussione della disputa; parte colla sua dottrina e studio, e parte con quei scritti che gli erano stati presentati, avea formato una specie di processo così voluminoso, che avendolo fatto leggere nel Concistoro delli 28. Decembre 1334.

(1) *Ap. Rayn. An.* 1333. *n.* 46.
(2) *Id. l. c. n.* 49.
(3) *Contin. Nang. p.* 757.

ne fu continuata la lettura per altri quattro giorni sino al primo dell'anno seguente (1), senza però decidere la questione, anzi colla protesta, le cui parole abbiamo poco fa riferite. Oltre questa dichiarazione, e l' altra in punto di morte fatta dal Papa, è di gran peso quella de' Teologi di Parigi consultati con incredibil premura dal Re Filippo, in cui lo assicurarono: *Quod quicquid in hac materia sua Sanctitas dixit, non asserendo seu opinando dixit, sed solummodo recitando* (2). Ma la prova più luminosa è quella che abbiamo da Benedetto XII. successore di Giovanni, che dopo avere anch' egli esaminata con assai studio la questione e quando era Cardinale, e dopo assunto al Pontificato, sino a ritirarsi in un luogo solitario con dei Cardinali e Teologi (2), finalmente il dì 29. Gennajo del 1336. pubblicò la Bolla *Benedictus Deus*, in cui fa vedere, che la stessa decisione a favore della vision beatifica non differita sino al dì del Giudizio, fu raccomandata prima di morire dal suo Predecessore Giovanni XXII. *Cumque idem pradecessor noster ad quem praedictorum determinatio pertinebat, ad decisionem concertationum hujusmodi se pararet, in Consistorio suo pubblico, tam fratribus suis S. R. E. Cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, quam Praelatis, et Magistris in Theologia, qui multi aderant praesentes, injungendo districtius et*

(1) *Rayn. An.* 1334. *n.* 28.
(2) *Ptol. Luc.* XXIV. 4.

mandando, ut super materia de visione praedicta, quando requirerentur ab eo, deliberatè diceret unusquisque quod sentiret: tamen morte praeventus, sicut Domino placuit, perficere illud nequivit (1).

14 Dai monumenti pertanto li più autentici della Storia, è manifesta la calunniosa diceria sparsa contro Giovanni XXII.; nè reca maraviglia, che vi prestassero fede il Cardinal Pietro d'Ailli, Gio. Gersone, e Adriano VI. quando scrisse da privato i suoi Commentarj, nel Quarto delle Sentenze: poichè non ebbero sotto gli occhi le memorie che noi abbiamo, venute dopo alla luce, come non l'ebbe Erasmo, e dirò ancora Calvino allorchè aggiunse delle nuove favole alle già divulgate (2). Ma che a dì nostri nelle Scuole, e nelle Storie come in quelle del Fleury e Racine, si continui tuttavia la calunnia; non può esser che l'effetto di una maligna prevenzione contro la S. Sede, o di una stupida ignoranza. Quest' ultima certamente ha luogo distinto, ancorchè si accordi che Giovanni XXII. da privato Dottore seguisse la sentenza opposta a quella definita dal suo successore Benedetto XII. Come dunque può condannarsi un opinione, prima che sia condannata dalla Chiesa? Quantunque non sia a noi pervenuto il Processo formato da Giovanni XXII. sopra la Causa della Vision

(1) *Ap. Rayn. An.* 1336. *n.* 3.

(2) *Erasm. Praef. in l.* 5. *S. Iren. Calvo Instit. IV.* 7. *n.* 28.

Beatifica, non ci vuol molto a rintracciarne il contenuto. Non piccola parte ne occupavano li passi di S. Agostino, comeche accennati dallo stesso Pontefice nella sua citata lettera al Rè di Francia: *Cum autem hanc Quaestionem B. Augustinus in Scriptis suis reputaverit valde dubiam, et circa eam variasse dicatur; et nedum ipse, sed et multi Doctores alii circa istam materiam varient: propter hoc ut Veritas possit melius aperiri, Nos interdum in nostris sermonibus mentionem habuimus, non proferendo verbum de nostro capite, sed dicta Scripturae Sacrae, et Sanctorum, praecipue illorum, quorum Scripturae ab Ecclesia sunt receptae: multique tam Cardinales, quam alii coram nobis, et alibi in suis sermonibus pro et contra de illa materia sunt locuti, et nedum in sermonibus, immo publice, Praelatis ac Magistris in Theologia praesentibus, est in Curia pluries Quaestio hujusmodi, ut sic plenius posset inveniri veritas, disputata* (1).

15 Chi ha letto le Opere di S. Agostino, trova esser verissimo quanto dice il Sommo Pontefice (2) tanto più che S. Agostino confessa di essere stato una volta nel numero de' Millenarj: *Quae opinio esset utcumque tolerabilis, si aliquae deliciae Spiritales in illo Sabbato affuturae Sanctis per Domini praesen-*

(1) *Ap. Rayn. An.* 1333. *n.* 46.

(2) *S. Augustin Enchirid.* c. 10;. *De Praedest. SS.* c. 12. *Tract. in Joan.* 49. *in Psalm.* 36. *et* 43. *et alibi*.

tiam crederentur. Nam etiam nos hoc opinati fuimus aliquando (1). E' noto che una delle conseguenze di quella Setta era la dilazione del godimento sino all' universal risurrezione; ed è noto altresì che tanti furono, e di sì gran dottrina e merito i seguaci di quell'opinione, che S. Girolamo, sebbene la riguardasse come una favola, non volle condannarla: *quae licet non sequamur, tamen damnare non possumus: quia multi Ecclesiasticorum virorum, et martyres ista dixerunt, et unusquisque in suo sensu abundet, et Domini judicio reserventur* (2). Ma lasciati da parte i Millenarj, si ascrive alla gran perizia e perspicacia di S. Agostino, anzi che ad alcun' errore, ch' egli titubasse nella Questione delle Anime separate. *Quod Augustinus fluctuet de Secretis Receptaculis Animarum; est summae ejus perspicacitatis indicium; veruntamen de gloria et felicitate non dubitat. Ante Augustini tempore de loco Animarum non explorata erat traditio* (3). In fatti S. Ilario, e S. Ambrogio tra i Latini su tal questione si erano espressi in modo apparentemente favorevole all' opinione contraria (4) sostenuta da altri più antichi, come da Novaziano (5). Dopo molti Teologi di nome, in

(1) *S. Aug. De Civ. D. XX. 7.*

(2) *S. Hier. Comm. in Hierem. c. XIX.*

(3) *Bert. De Theol. Disc. T. I. l. 3. c. 10.*

(4) *S. Hilar. in Psalm.* 120., *et* 130. *S. Ambros. de Bon. Mort. c.* 10.

(5) *Novatian. de Trin. c.* 1.

questo secolo nostro due Italiani Ecclesiastici anno tanto scritto sopra di tal materia, e dato motivo di scrivere ad altri, che oramai basta (1), ma uno di que' due che pretese difendere S. Agostino, quando non ne aveva bisogno, incontrò un forte Avversario (2). Dopo S. Agostino seguitò l'opinione mentovata ad avere i suoi seguaci sino all'ultimo de'Padri, di cui dice il Petavio. *De Bernardo notissima res est, hunc in opinione illa fuisse* (3). Chi sarà dunque che condannar possa Giovanni XXII., se da privato egli ebbe il medesimo sentimento che un Ilario, un Ambrogio, un Agostino, un Bernardo? E chi potrà difendere gli accusatori di questo Pontefice, Uomo di gran Consiglio e dottrina, dal reato di una manifesta calunnia, e di una superbissima ignoranza?

CAPO V.

Accuse contro Celestino III. quanto siano ingiuste.

16 Celestino III. viene accusato non solo di errore ma di Eresia, per aver detto, che il Matrimonio si scioglie, quando uno de Conjugati diviene Eretico. Si risponde ehe questa

(1) *Murator de Parad. cont. Burnet. J.Cadonic. Vindic Augustin.*

(2) *Mamach. de Animab. Just.*

(3) *Petav. Theol. Dogm. T. I. L. VII. c. 14. num.* 10.

Decretale di Celestino III. nou è stata mai nel Corpo del Jus Canonico , e che questo Pontefice fu lontanissimo dall' avere un tal sentimento. Dopo il Decreto di Graziano, si sà che il primo a raccogliere le Decretali de' Sommi Pontefici, fu Bernardo di Pavia, ma di privata autorità: e lo stesso fecero Gilberto, ed Alano. Bernardo di Compostella fece anch' egli la sua, col vantaggio che gli recò la sua dimora in Roma, onde potè consultare qualche Originale: nondimeno per gli errori e false Decretali inseritevi, Innocenzo III. ingiunse a Pietro di Benevento poi Cardinale che formasse una altra Raccolta di Decretali sino all' anno duodecimo del suo Pontificato. Fu allora che Giovanni Galese *raccolse dalle rovine delle compilazioni di Gilberto, ed Alano le Decretali de' Papi che aveano preceduto Innocenzo, e ne fece una nuova Compilazione*. Così narra Tancredi Arcidiacono di Bologna, a cui Onorio III. indirizzò la sua Raccolta affinchè la pubblicasse (1). Fra le Raccolte pertanto fatte a capriccio e privatamente, la più difettosa fu quella di *Giovanni Galese*, che terminava in Celestino III., ed in cui si legge quella bella Decretale affatto indegna del nome di questo Pontefice. Lo stesso Antonio Agostini che pubblicò questa Raccolta con trè altre, ci rende avvertiti della poca fede che meritano; e perciò li Romani supplicarono Inno-

(1) *Ap. Bosq. not. in Epist. Innoc. III. Lib.I. Ep.* 71.

cenzo III. ad interporre l' autorità Pontificia nella pubblicazione di quella fatta dal Card. Pietro di Benevento. *Sed Romani ab Innocentio III. impetrarunt ut Pontificia auctoritate ederetur. Tum primum publica auctoritate facta collectio est : Nam superiores omnes Decretalium collectores privata auctoritate scripserunt, et Rescripta ab eis relata negari poterant, nisi ab Scriniariis Romanae Ecclesiae comprobarentur* (1). In tal modo non fu mai approvata ma negata quell' apocrifa Decretale, onde fu omessa nelle susseguenti Collezioni, e particolarmente nella più celebre fatta da S. Raimondo di Pennafort d' ordine di Gregorio IX., quantunque il S. Raccoglitore ben due volte in due differenti titoli riportasse la Decretale di Celestino III. *Laudabilem*, a cui Giovanni Galese unisce la falsa Decretale da lui aggiunta.

17 Basta leggere la genuina Decretale, che così termina : *Respondemus quoq. in his, quod cum nec Saraceni, nec Christiani mortem alterutrorum procurasse noscantur; Matrimonium hujusmodi inter praedictas personas licitè contrahi potest, et taliter copulati, cujuscumque sexus existant, divortium postulare non possunt* (2). Qui si vede che il Papa dichiara valido indissolubile un Matrimonio di cui si dubitava : Ma Giovanni Galese immediatamente fa seguire questa giunta. *Idem siquidem juris erit in sequen-*

(1) *Ant. August. Praef. Antiq. Collect. Decr.*
(2) *Decr. Greg. IX. De Conv. Infid. c. 1. In Collect. Jo. Galens. eod. tit. c. 2.*

ti casu, quem proponere studuisti. Cum S. Christiano viro, propter odium uxoris Christum negante, et sibi copulante paganam, et ex ea filios procreante, Christiana in opprobrium Jesu Christi relicta est; tamen assensu Archidiaconi sui ad secundas nuptias convolavit, et filios suscepit ex ipsis: Non enim videtur nobis quod si prior maritus redeat ad unitatem Ecclesiasticam, eadem a secundo debeat recedere, et resignari priori. Quì si decide nullo il Matrimonio, tutto al contrario del primo caso. Come dunque poteva dire Celestino III. *Idem siquidem juris erit in sequenti casu*, se avea deciso tutto l'opposto nel primo? Secondo questa parità ed espressione, converrebbe togliere la negativa dalla Risposta del Papa, e leggere: *Videtur nobis, quod si prior maritus etc.* e allora sarebbe giusta la connessione dell'uno e dell'altro caso per la validità d'ambedue li Matrimonj. E veramente ne' Codici de' quali si servirono Giacomo Cujacio, ed i Fratelli Pithou, Francesco e Pietro, mancava il *non*: poichè al *Cap. 7. de Divortiis* Cujacio dopo rigettata la Chiosa che accusava di errore Celestino III. soggiunge: *Cujus Decretalis quae exstat in secunda Collectione titulo de conversione infidelium, consentit cum hoc Capite Septimo* (1). Ed i fratelli Pithou parimente osservano: *Caelestini Epistola quae exstat in secunda Collectione Decretalium, sub titulo de Conversione infidelium, cum hoc capite conve-*

(1) *Cujac. Comm. in c. VII. de Divort.*

nit (1). Or nel capo settimo *de Divortiis* abbiamo la Decretale d'Innocenzo III. in cui decide lo stesso caso di Celestino III., dichiarando che il Matrimonio non si scioglie per l'Eresia in cui cada uno de'Conjugi. Dunque se l'uno e l'altro di questi due Pontefici furono del medesimo sentimento, convien togliere la negativa alla Decretale di Celestino III. Chi non ignora che al celebre *Cap. Naviganti. De Usur.* di Gregorio IX. è occorsa la medesima alterazione, essendovi stato inserito da qualche copista il *Non*; facilmente seguirà il Codice di Cujacio e di que' dotti Fratelli, piuttosto che quello dato alle Stampe. Ma perchè correggere le false Decretali? Tanto più che altri assurdi sono stati osservati nella riportata da Giovanni Galese, (2) il quale non perciò dee incolparsi di alcuna frode: poichè essendo l'ultima nella sua Raccolta detta Decretale; secondo l'uso di que' tempi, facilmente alcun barbuto Chiosatore potè aggiungervi ciò che gli parve, onde per la contrarietà e confusione di tali Raccolte, Gregorio IX. s'indusse a proibirle. *Districtius prohibemus, ne quis praesumat aliam facere, absque auctoritate Sedis Apostolicae speciali* (3). Nè si opponga che Innocenzo III. nel mentovato Cap. 7. *de Divortiis* dice che alcuno de' suoi Predecessori era stato di contrario parere, dove la Chiosa nomina

(1) *Pithoei F. F. ibid.*
(2) *Barthol. Jur. Can. Instit. c.16. p.108.*
(3) *Greg. IX. lit. initio Decret.*

Celestino III. Poichè Alano più antico del Chiosatore, ed uno di que' Raccoglitori compilati da Giovanni Galese, avvertì che si dee intendere Urbano III. e non Celestino, come parimenti fece avvertire il Cujacio *Praedecessor noster est Urbanus III: auctor capitis sexti, non Caelestinus III. ut glossa notat* (1). Il che si conferma dallo stesso Innocenzo III. che disse *licet quidam Praedecessor noster aliter sensisse videatur*, mentre di Celestino III. che immediatamente gli era preceduto, non avrebbe detto *quidam* che dee riferirsi ad uno più rimoto, ma secondo lo stile semplicemente *praedecessor noster*; onde un qualche Curiale, per togliere ogni dubbio ne fece *quidam praedecessores nostri*, come si legge in quella che dicesi *la terza Collezione*. Come poi si giustifichi Urbano III. che non decise della validità del Matrimonio, ma della coabitazione, o separazione de' Conjugati, non appartiene alla nostra questione.

18 Ci da bensì motivo di encomiare Celestino III. con Benedetto XIV., poichè quel Pontefice per impedire i disordini che avvengono per l' impotenza de Conjugati, fu il primo che comandasse in somiglianti casi la coabitazione triennale, ad esempio di Giustiniano, che prima per due, e poi tre anni l' avea prescritta (2). Or si questa Decretale che l' altra

(1) *Cujac. l.c. in c.7. De Divort.*

(2) *Caelestin. III. tit. de Frigid. et Malef. c.5. Bened. XIV. De Syn. Dioec. l.IX. c. 10. n. 2.*

del Capo I. *De Conversione Infidelium* sono state prese da una medesima lettera di Celestino III., che incominciava *Laudabilem* ; la quale sarebbe stata oltre modo prolissa colla giunta della terza Decretale, o terzo caso che suppone *Giovanni Galese* appartenere alla medesima lettera *Laudabilem* ; oltre la diversità delle decisioni che sono veramente lodevoli nelle due prime genuine Decretali, e nella terza biasimevole : e la diversità eziandio dello stile, poichè nella prima, così risolve Celestino: *In his igitur respondemus quod cum tales &c.* Nella seconda *Nos vero praesenti consultatione sentimus*; Nella terza supposta, *non enim videtur nobis*, onde una Causa gravissima si risolve col *non videtur* ; tanto che Melchior Cano e il Card. Bellarmino risposero, che Celestino III. nulla avea deciso. Ma quello che più importa si è il giudizio di Celestino III. sempre favorevole alla validità de' Matrimonj, quando non fossero apertamente nulli. Così nell' anno 1195. avendo ricevuta un' Ambasceria con lettere di Guglielmo detto il Lione Rè di Scozia, che pregavalo a decidere se il suo Matrimonio fosse valido, quantunque la Regina sua Consorte avesse vestito l' abito religioso, e dimorata lungo tempo in un Monistero ; e quindi uscita avesse in occasione di grave malattia fatto voto di castità col consenso *ad tempus* di esso Rè : il S. Padre in risposta commise ad uno de' Prelati di quel Regno : *Fraternitati vestrae decisionem harum canonicam duximus committendam — quatenus super his*

inquiratis diligentius veritatem , & si vobis constiterit , quod praedicta mulier primo fuerit inter Moniales recepta, timore violentiae ac rapinae , & propositum se habuisse nubendi profitebatur cum inter eas moram faceret ; praesertim cum postmodum in facie Ecclesiae publice Regi nupserit — eam denuncietis praefato Monasterio non teneri . De secundo vero casu Fraternitati vestrae mandamus , *quatenus si inveneritis* (eamdem) *uxorem Regis Scotiae gravi infirmitate depressam , continentiam vovisse , & virum ejus ad tempus praebuisse consensum , maxime si non idem vir continentiam vovit perpetuam ; eandem viro cohabitare faciatis , et utrumque invicem maritali affectione tractare* (1) .

19 Più strepitoso nella Storia è quel che avvenne l'anno seguente , allorche Filippo Augusto Rè di Francia ripudiò la regina Ingelburga sorella del Rè di Danimarca , e procurò che questo matrimonio fosse dichiarato nullo dai Vescovi del regno , colla presidenza dell'Arcivescovo di Rems legato Apostolico . Di che fatto consapevole Celestino III. scrisse una forte lettera all' Arcivescovo di Sens , e cassando il giudizio di que' Vescovi , dichiarò valido il Matrimonio : *Illam divortii sententiam , contra juris ordinem prolatam , de fratrum nostrorum consilio penitus irritantes , fraternitati tuae per Apostolica scripta* mandamus firmiter et praecipimus , *quatenus si praedictus Rex , ista vi-*

(1) *Caelestin. III. De Conver. Conjug. c. XI.*

vente, aliam superducere voluerit, vos auctoritate Apostolica id eidem inhibere curetis (1) Dopo ciò seguiti pure a riconoscere per genuina la Decretale di Giovanni Galese chiunque è prevenuto contro Celestino III. ma si rammenti che Giacomo Cujacio co' più dotti Canonisti della Francia, lontani certamente da ogni prevenzione a favore di questo Pontefice, lo difesero dalla taccia di eresia e di errore, con alla mano i più antichi ed emendati Codici, ne' quali mancando la negativa *non*, lo stesso decise Celestino III. che Innocenzo III. suo successore nel medesimo caso: e allora saremo di accordo.

CAPO V.

Alessandro III. non condannò alcuno de' suoi Predecessori, ed egli si dimostra immune da qualunque taccia.

20 Per la clausola di Alessandro III. in una sua Decretale, che dice: *quamvis aliter a quibusdam praedecessoribus nostris sit aliquando judicatum* (2) subito questi si condannano di errore, come che furono di contrario sentimento. Interrogato Alessandro III. dall'Arcivescovo di Salerno, se un Matrimonio rato soltanto, s' invalidasse da un altro consecutivo con-

(1) *Id. in Lit. ad Archiep. Senon. ap. Hard. Act. Concil. T. VI. l. II. col.* 1919.

(2) *De Spons. duor. c.* 3.

summato, risponde che il primo è valido, e perciò nullo il secondo. Non si sà che alcuno de' Predecessori di Alessandro III. fosse di contrario sentimento, anzi è certo che furono tutti concordi nel decidere questo dubbio cominciando da S. Siricio, S. Innocenzo I. S. Leone M. S. Nicolò I., come osservano gli eruditi. Ne' casi pratici potè in vero esser giudicato diversamente da qualche Pontefice, per mancanza di prove, e testimonj del primo contratto; per mancanza di parole de *praesenti*, onde non fossero che semplici Sponsali, e per somiglianti altre cause; come anche per mancanza di sincerità ne' Conjugati, nell' esporre il fatto alla S. Sede, onde lo stesso Alessandro III. ebbe a lagnarsi di una tal frode (1). Tra questi casi potè allegarne qualcheduno l'Arcivescovo di Salerno, in un tempo in cui molti fuori di Roma insegnavano, e credevano il contrario di ciò che decise Alessandro III. (2), che perciò fù consultato da più altri Vescovi sopra lo stesso dubbio, dall'Arcivescovo di Sens nella Francia, dal Vescovo di Norwick nell'Inghilterra, e dai Vescovi di Padova, e di Genova nell'Italia, come si rileva delle Decretali riportate nella prima Collezione data in luce da Antonio Agostini. Ma poiche nella sola indirizzata all' Arcivesco di Salerno si legge la mentovata clausola, ci fà credere che quel Prelato avvalorasse il suo dubbio, con qualche

(1) *De Sent. et Re judic. c. 7.*
(2) *L. IV. Sentent. dist. 27.*

Rescritto Pontificio in quella tal Causa, in cui non potè aver luogo la legge costante della S. Sede sopra tali matrimonj: onde si osserva che Alessandro III. non disse ch'era stato *deciso*, *definito*, *dichiarato*, ma bensì *qualche volta giudicato* altrimenti da alcuno de' suoi Predecessori. Quando il Giudice non ostante la legge chiara che si allega dall'Attore, pronunzia contro di questo a favore del reo, non si dice che pronunzia contro la legge, ma bensì giudica che in quel caso la legge non hà luogo: così il pretendere che tutte le cause matrimoniali portate alla S. Sede fossero decise in un modo, è pretendere una manifesta ingiustizia. Non accusò dunque di errore Alessandro III. alcuno de' suoi Predecessori con quella clausola, ma rendendo ragione della sua sentenza, fa vedere che in quel caso ebbe luogo la dottrina e legge della S. Sede intorno a tali Matrimonj, ma che non sempre potè aver luogo: e quindi si scioglie l'importuno dilemma, che o Alessandro III. o li suoi Predecessori errassero, col rispondere che nessuno errò. Il che è certo per la sua giustissima Decretale riguardo a lui stesso; e non è men certo riguardo a suoi Predecessori, che sin da principio tennero la stessa legge nelle loro Decretali a noi pervenute.

21 Non può essere più insussistente l'accusa diretta contro lo stesso Alessandro III. per aver dichiarati validi li Testamenti fatti alla presenza del Parroco, e di due o tre testimonj nel *Cap. Cum esses de Testamentis*; come se volesse abolire li Testamenti fatti alla presenza di più

testimonj, secondo il prescritto delle Leggi Civili. Ciò è falso, e quando fosse vero, Alessandro III. aveva tutto il potere ed autorità di farlo. Al Vescovo d'Ostia egli dice: *proposuisti talem in tuo Episcopatu consuetudinem obtinere, quod Testamenta quae fiunt in ultima voluntate penitus rescinduntur, nisi cum subscriptione septem vel quinque testium fiant, secundum quod leges humanae decernunt. Quia vero a Divina lege, et Sanctorum Patrum institutis, et a generali Ecclesiae consuetudine id esse noscitur alienum - praescriptam consuetudinem penitus improbamus, et testamenta quae Parochiani vestri coram Presbytero suo, et tribus vel duobus aliis idoneis personis in extrema voluntate de cetero fecerint, firma decernimus permanere.* Quì soltanto riprova il Pontefice quel costume introdotto nella Diocesi di Ostia, di rescindere i Testamenti fatti secondo le regole della Chiesa, e vuole che siano fermi; senza toccar le Leggi Civili, e senza invalidare i Testamenti con più testimonj da quelle richiesti, onde si ristringe a condannare quel costume: *praescriptam consuetudinem penitus improbamus*. Un tal costume introdotto nella stessa Diocesi era contrario all'universal costume; qual ragione allega Alessandro III. per condannarlo: *A generali consuetudine Ecclesiae id esse noscitur alienum*. Il Tomassino come pratico dell'antichità, non poco meglio che gli accusatori di Alessandro III. fà delle Osservazioni su questa Decretale, cominciando così. *Usitatissimum et familiare jam tum fuisse, ut utraque forma va-*

levent Testamenta vel Legibus civilibus vel Juri canonico accommodata (1). Il che non solamente è vero, ma di più nella stessa Italia vi erano di quelli che si protestavano di volere uniformarsi, chi alle Leggi *Romane*, chi alle *Longobarde*, chi alle *Alemanne*. In Francia finche vi furono de' Romani, fù loro permesso di vivere secondo le loro leggi, ma nel decorso del tempo queste andiedero in dimenticanza sì, che ne' due Concilj Tolosani del 1056., e del 1129 non si riconoscono per validi altri Testamenti, che quelli fatti con idonea testimonianza, e più chiaramente, quelli avanti del suo Prete e testimonj probi: *Cum vero aliquis voluerit condere Testamentum, hoc faciat sub testimonio sui presbyteri, vel alterius Ecclesiasticae personae, si proprius non possit haberi Sacerdos, adhibitis bonae opinionis viris, quos ad haec voluerit accersiri. Et testamenta aliter facta vigorem non habeant, nec alicujus sint momenti* (2). Come adunque poteva tollerare Alessandro III. alle porte di Roma, cioè ad Ostia l'abuso introdotto contro le leggi della Chiesa, e contro il eostume *generale*? Quindi si vede con quanta ragione, fuori del solito, aggiugnesse alla sua Decretale l'anatema: *Sub interminatione anathematis prohibentes, ne quis praesumptione qualibet huiusmodi audeat rescindere testamenta*: dove parimenti si vede che non intende annul-

(1) *Thomassin. De Benef. T.III. l. I. c.24.* 4.
(2) *In Collect. Hard. To. VI. col.* 1045. *et P. II. col.* 1152. *can.* 14.

lare i Testamenti fatti a norma del jus civile, ma soltanto difendere le ultime volontà di coloro, che volessero testare secondo le Leggi della Chiesa.

22 Perciò siegue ad osservare il Tomassini, che allora credendosi queste Leggi esser fondate sopra il jus divino, che dichiara legittima la testimonianza di due o tre persone, fù prescritto non solo che validi fossero i testamenti fatti a tenore delle medesime leggi, ma vi si aggiunse l'anatema per li disubbidienti, come contrarii alle Sag. Carte, e jus divino. Alessandro III. allega e recita le parole della Scrittura, onde si vede la giustezza di quest' osservazione, particolarmente in un Pontefice de' più dotti, che oltre la scienza dell'uno e dell' altro diritto che avea pubblicamente insegnato a Pisa, era stato prima interprete delle Divine Scritture nell' Università di Bologna. La semplicità della Chiesa, dice il Tomassini, soffrir non poteva le formole e sottigliezze del jus civile, in mancanza delle quali, bene spesso rimanevano senza effetto, ed erano dichiarati nulli i testamenti: sicche fu creduto conveniente di liberare i testatori e gli eredi da quella soggezzione, anche in virtù delle Sag. Carte, dell' uno e dell' altro Testamento. Poteva aggiungere che anche presso i Romani, erano validi li testamenti *in procinctu* fatti alla presenza di tre testimonj, e li testamenti *militari* scritti dal testatore, o dichiarati alla presenza di due testimonj; nè si vede che le stesse Leggi delle XII. Tavole prescrivessero il numero

de' testimonj per gli altri testamenti. Così erano validi li testamenti de' Genitori a favor de' loro figli, anche senza testimonj, o se quelli fossero *nuncupativi*, alla presenza di due soltanto. Li testamenti fatti in campagna non richiedevono che cinque testimonj, o poi trè per Legge di Leone Imp. quantunque poco osservata. Li testamenti presentati al Principe non avevano bisogno di solennità alcuna. Perche adunque non potevano considerasi li testamenti fatti avanti il Parroco e due testimonj, come presentati alla Chiesa? E perche Alessandro III. non potè ridurre il nojoso dispendio de'testamenti *nuncupativi*, o in *scriptis* ai termini non dirò del jus Divino, ed Ecclesiastico, ma dello stesso jus civile, obbligato a contentarsi talvolta di due testimonj? Che se i Testamenti appartengono al jus naturale secondo Grozio (1) e non al jus civile come altri pretendono (2) molto meno può accusarsi di novità Alessandro III. Aveva poc' anzi avvertito S. Bernardo Eugenio III. a non dar tanto corso alle Leggi Romane. *Quotidie perstrepunt in palatio Leges, sed Justiniani non Domini; juste ne etiam istud? Tu videris. Nam certe lex Domini immaculata convertens animas. Hae autem non tam Leges, quam lites sunt, et*

(1) *Grot. de J. B. l. II. c 6. §. 14. et alib.*
(2) *Sam. Coccej. Dissert. Prooem. ad Grot. XII. l. 4. c. 3. sect. 14.*

cavillationes subvertentes judicium (1). Di un tale avvertimento fece uso Alessandro III. vietando che i religiosi dopo la loro professione si applicassero ad insegnare le leggi civili (2) per la distrazione che porta seco un tale impiego dai studj sacri, e procurando che questi si coltivassero nelle Scuole aperte colle rendite della Chiesa (3). Non vi è dubbio, che i medesimi studj, a quali e per se stesso, e come capo della Chiesa propensissimo era il Pontefice, raccomandati fossero da San Bernardo, ch' ebbe tale stima di Alessandro III. sino a predirgli il Pontificato; nè questi potè dimenticarsi dei documenti di quel sant'uomo da lui canonizzato. Di quel tempo fù piuttosto cosa nuova che i testamenti si facessero a norma del jus civile, come siegue ad osservare *in quinto luogo* il Tomassini, quantunque egli si fondi sopra il ritrovamento delle Pandette, portate a Pisa da Amalfi e quindi a Firenze: Storia ch'esercitò in questo Secolo medesimo lo stile di Arrigo Brencmanno con poco profitto; mentre per le ricerche fatte su tale argomento dagl' Italiani, anche cittadini, e Professori nell' Università di Pisa, quella Storia non può servire di fondamento a chi cerca il giusto, e il vero. Ma basta che lo studio del jus civile risorgesse in Italia nel Secolo XII. come non si dubita, per sostenere l'osservazione del Tomas-

(1) *S. Bernard. de Consid. l. 4.*
(2) *In Conc. Turon. an.* 1161. *can.*8.
(3) *In Conc. Later. III. an.* 1179. *can.*18. *et Decretal. V. tit.* 5.

sini; che aggiunge *in sesto luogo*, essere stato spedientissimo di conservare i testamenti a norma del jus Canonico, per le molte prepotenze de' Principi, e Padroni Secolari, intenti ad occupare i beni dei defunti sì Ecclesiastici, che Laici, come dalli monumenti di que' tempi è pur troppo manifesto.

23. Finalmente osserva che facendosi per lo più i testamenti secondo le leggi della Chiesa, ed essendone perciò ispettori, e come esecutori li Vescovi; era di molta importanza il ritenere una tale autorità e costume, quantunque le cause testamentarie appartenessero al foro civile. Quindi termina il Tomassini le sue osservazioni così, riguardo alla presenza del Parroco: *Nusquam tam opportuna, adeoque necessaria Pastoris, parentisque spiritalis praesentia, consilium, cura, quam extremo illo in discrimine, ubi statuendum est de rationibus aeterno judici mox reddendis, ubi aliena restitui, ubi debita solvi, ubi largis eleemosynis peccata redimi, ubi de exequiarum summa decerni necesse est* (1). Non poteva questo rinomato Prete della Chiesa Gallicana tessere un Elogio più magnifico della Decretale d'Alessandro III. a cui può accopiarsi quello di un altro assai celebre Giureconsulto Francese più sopra lodato, che alla stessa Decretale fece questo commento. *Pleraeque Civitates, etiam quae profitentur se sequi jus scriptum, et quibus non dominatur Romanus Ponti-*

(1) *Thomassin. Vet. & Nov. Disc. P. III. l.* 1. c. 24. 4.

sex, hoc sequuntur et probant: non tantum si Ecclesiarum utilitatem testamenta respiciant, sive piae caussae; sed etiam si rem aliorum quorumcumque (1).

24 Il che viene confermato da altri dotti Giureconsulti e Canonisti (2). Non si vede per tanto come possa riprendersi Alessandro III. per una Legge sì giusta e commendabile, ricevuta fuori de' Stati della Chiesa, eziandio presso i Luterani, quantunque il loro capo facesse bruciare il Corpo del Jus-Canonico intiero. Pensò Bohemero di opporre ad Alessandro III. che supponesse la Chiesa indipendente dalla Civile Società, onde governar si dovesse col solo jus Divino (3). Quale opposizione quanto sia debole, ognuno conosce, mentre la Chiesa che abbraccia tutte le nazioni, si ristringe dal Bohemero ad una sola, da cui deriva il jus Civile; il quale in confronto del jus naturale, e delle genti, svanisce, osservando a proposito S. Agostino: *Veritas quaeritur per duos testes; sic se habet humani generis consuetudo* (4). E li giureconsulti replicano: *an non in testamentis totum facit voluntas defuncti?* (5) Li Romani

(1) *Cujac. Com. in Decretal. de Testam.* c.10

(2) *Iul. Clar.* §. *Testamentum qu.6. Christinae To. I. Dec.* 57. *Vinn. Instit. tit.* 10. *l.* 2. §.4. *Van. Esp. P. III. tit.* 2. *c.* 2.

(3) *Bohemer. Jur. Eccl. Prot. l.* 3. *tit.* 16. §. 19.

(4) *S.Aug. in Jo. Tract.* 36.

(5) *Bynkersh. de legat. poen. nom. c.III.*

si liberarono dalle seccaggini una volta introdotte de Testamenti *ne' Comizj calati*, e degli altri fatti *per aes et libram*: e perche non sarà lecito di liberarsi da quelle de *Testamenti nuncupativi*, e in *scriptis*? Altri come il Pseudo-Bossuet dopo Duareno, accusarono il Papa che si era abusato del passo più volte replicato nelle Scritture: *In ore duorum etc.* da cui non vengono esclusi li testimonj che richiede in maggior numero il jus Civile (1) quasi che Alessandro III. annullasse i testamenti così fatti; lo che esser falso, abbiamo sin da principio dimostrato. Nè Duareno adunque, nè i suoi seguaci capirono le parole e il senso chiarissimo di quella Decretale. Altri come il Connano dissero che oltre la facilità de testamenti, la presenza del Parroco dava sospetto che la Chiesa volesse impadronirsi de' beni di chiunque così testasse (2) il che è tanto falso, che Alessandro III. nella seguente Decretale al *capo XI. de Testam.* fatta contemporaneamente; per le disposizioni a favore della Chiesa e luoghi pii, non richiese la presenza del Parroco, o altro Sacerdote, ma soltanto de' testimonj: e questa legge volle che si stendesse a tutto il mondo Cattolico, al contrario della prima, ristretta ne' Dominj della Chiesa (3). Di più essendosi introdotto un costume, che li Sacerdoti inter-

(1) *Duaren. Op. p. 332. Pseudo-Bossuet. Defens. P. II. l. 14. c. 10.*

(2) *Connan. l. 9. Comment. c. 2. n. 4.*

(3) *Bened. XIV. Instit. Eccles. c. V.*

venissero a qualunque testamento, eziandio fatto a norma del jus civile; S Pio V. lo tolse affatto, accio che i testatori avessero una piena libertà: *Cum maxime deceat liberam esse cujusvis testantis voluntatem, pravum illum usum omnino abrogamus* (1). Ciò vaglia per coloro che non la finiscono di malignare contro i Pontefici. Così Benedetto XIII. nel Concilio Romano, volendo ferma l'osservanza della prima Decretale di Alessandro III., n'eccettuò que' luoghi, dove i loro Statuti confermati dalla S. Sede, richiedessero ne' tessamenti la forma ordinata dal jus civile (2). Fu dunque un effetto d'ignoranza e malizia, che si opponessero ad Alessandro III. Pontefice dottissimo, ed uno de Ristoratori de' Studi, tanti cavilli che ci anno finora trattenuti, onde Melchior Cano ebbe a dire: *quartum argumentum longe difficillimum est, nec potest ita breviter expediri. Aperte enim Alexander docet, consuetudinem illam, civili etiam lege confirmatam, quae testamenta minus solemnia rescindit; et a divina Lege, et a patrum institutis, et a generali Ecclesiae consuetudine alienam* (3).

(1) *S. Pius V. Constit. Etsi. 16. Maii 1569.*
(2) *Concil. Rom. an. 1725. tit. 20. de Testam. c. 1.*
(3) *Melch. Can. de l. Th. l. VI. c. 8.*

CAPO VI.

S. Innocenzo I. superiore ad ogni taccia. Condotta d'Innocenza III. e sue parole giustificate contro le accuse degl' invidiosi della S. Sede.

25 A S. Innocenzo I. si oppone ch'egli allegasse l'antica Legge in prova che non possono giungere al sommo Sacerdozio coloro, che anno sposato una vedova: e si rinnova l'accusa contro Innocenzo III. che addusse parimente l'antica Legge, come se fosse in vigore anche al presente (1). Innocenzo I. riprende i Vescovi della Macedonia per l'abuso introdotto fra loro di promuovere anche al Vescovado i mariti di una Vedova: e ciò dice esser contrario ad ogni legge. Porta le parole del Levitico: *Sacerdos uxorem virginem accipiat* (2) per dimostrare, che neppure ciò era lecito allora, e molto meno nella nuova Legge più perfetta: *Contra quod praeceptum divina auctoritate subnixum, nulla defensio mandati alterius opponitur nisi consuetudo vestra.* Osserva che tal consuetudine, per confessione delli stessi Vescovi, era nata dall'ignoranza, *quae ut ipsi fatemini ex ignorantia ... constituta est*: ma lo stesso Pontefice soggiungne, a parlar modestamente, non è nata dall' Apostolica tradizione, e dalla retta

(1) *S. Innoc. I. Epist.* 17. *n.* 2. *ed. Coutant.*
(2) *Innoc. III. c. Per venerabilem. Qui filii sint legit. Levit.* 22. 13.

ragione, *ut verecundius dicam non ex Apostolica traditione, et integra ratione*. All' ignoranza dunque di que' Vescovi, non oppone già l'antica Legge, ma l'Apostolica tradizione conservata nelle regole della Chiesa, e nel costume universale, che seguir si doveva dalla retta ragione, onde il Pontefice rinfaccia loro: *Nos autem, omnesque per Orientem, Occidentemque ecclesias, noverit vestra dilectio, haec penitus non admittere*. Questo non è un fondarsi sopra l'antica Legge, ma portarla per avvalorare l'argomento, e per dimostrare quanto più gelosamente custodir si dovesse l'*Apostolica Tradizione* universalmente osservata. Imparino perciò gli accusatori di S. Innocenzo la sincerità di que' Vescovi nel confessare la propria ignoranza.

26 Innocenzo III., allorche negò una grazia domandatagli, di legittimare alcuni figli adulterini, volle consolare il Padre, uomo nobile e di spirito con una delle più lunghe lettere decretali, dove si fonda unicamente sopra de' Canoni, quantunque alleghi non solo l'antica Legge, ma quelle ancora del secolo: *Testante Domino quod manzeres et spurii usque ad decimam generationem in Ecclesiam non intrabunt: Canone vero vetante tales ad sacros ordines promoveri: secularibus quoque legibus, non solum repellentibus eos a successione paterna, sed negantibus ipsis etiam alimenta: petitioni tuae non duximus annuendum* (1). Or chi

(1) *Qui fil. sint legit. c. 13.*

poteva impedire un Pontefice di quella erudizione come Innocenzo III., che in conferma de' Canoni non portasse le Divine ed umane Leggi? Quindi egli dice *testante Domino* a dimostrare una testimonianza sopra ogni altra; *vetante Canone*, a manifestar la legge che seguiva, negando quella grazia. Gli portò quel nobile l'esempio del Rè di Francia, che aveva ottenuto la stessa grazia da Sua Santità; e il Papa gli rispose, che l'affare era molto diverso; poichè il Rè dalla Regina Ingelburga si era separato, per sentenza dell'Arcivescovo di Rems legato Apostolico, di che abbiamo fatta più sopra menzione; e di più che il Re aveva portato de' testimonj per provare la parentela che vi era tra lui e la regina. In somma con tutta la negativa non lascia il Papa di consolare quel gentil uomo desideroso di avere la stessa grazia che il suo Re: come il Padre di famiglia evangelico, dopo ricevuto con singolar festa il figliuol prodigo, rende ragione al buon primogenito, alquanto invidioso, del suo trasporto per l'altro. Non lascia però il Papa d'incutere un timor salutare, a chi troppo si lusingava di ottener la domanda, e recita le parole del Capo XVII. del Deuteronomio: *qui autem superbierit nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, decreto Judicis morietur*. Osserva il Pontefice che la stessa parola *Deuteronomio* significando una *seconda legge*, quel che fù allora prescritto e adombrato, doveva osservarsi anche nella nuova alleanza, non già riguardo alla Legge, ma

riguardo al Giudice, e Sommo Sacerdote in un determinato luogo da Dio stabilito: *Locus enim quem elegit Dominus, Apostolica Sedes esse cognoscitur*. Questo Tribunale figurato nell'antico, e questo Sacerdote e giudice, di assai maggior dignità, e potestà esisteva nella nuova Legge. *Is vero super eos Sacerdos, sive Judex existit, cui Dominus inquit in Petro,* " Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis ", *ejus vicarius qui est Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, constitutus a Deo judex vivorum et mortuorum*. E qui alzano la voce gli accusatori d'Innocenzo III., quasi che volesse giudaizzare col proporre que' precetti aboliti. Ciò sapeva meglio de' suoi censori il Pontefice, come è manifesto dalle sue opere; ma sapeva altresì che è commendato nel Vangelo il saggio Padre di famiglia, *qui profert de thesauro suo, nova et vetera*: e sapeva che non è vietato d'allegare l'antico testamento in comprova di qualche verità; altrimenti, non potendosi allegare, oziose restarebbero le Scritture, o ad una semplice erudizione servirebbero.

27 Se fù lecito a Giuseconsulti di ricorrere alla Legge Mosaica, per provare la conformità con essa, e la giustizia delle Romane Leggi, come fece con molta lode Licinio Rufino, o altri che sia, conosciuto col nome di *Pariatore*; perchè tacciare un Pontefice che lo stesso fece riguardo a' Canoni della Chiesa? Quando avesse Innocenzo III. richiesta la pena di morte contro i disubbidienti, come nell'antica

Legge, potrebbero scusarsi di calunnia gli accusatori; ma il Papa dice apertamente, che a quella pena è stata surrogata la Scomunica nella nuova alleanza: *Ad judicium est Sedis Apostolicae recurrendum: cujus sententiam qui superbiens contemserit observare, mori praecipitur, idest per excommunicationis sententiam velut mortuus a communione fidelium separari*. Conobbe adunque molto bene la differenza tra l'una, e l'altra legge, chi produsse la diversità della pena in una stessa colpa. Non ebbe difficoltà Ugon Grozio di trarre la medesima conseguenza che Innocenzo III. dallo stesso Capo XVII. del Deuteronomio, allor che scrisse: *Si qua inter Judaeos quaestio oriretur, unde justus erat schismatis metus, adibatur Synedrium instructum viris doctissimis, idque ex Lege quae est Deuteronomii XVII. et sequentibus: Sic Christiani ubi tale quid inter ipsos ortum esset, ibant consultatum Hierosolymia, ubi Petrus erat, et Johannes, et Jacobus, forte et alii quidam Apostolorum, et Seniores egregii. Quod tunc fuit urbs Hierosolyma, id destructis Hierosolymis facta est Roma, ubi magna copia eruditorum, tum qui in urbe habitabant, tum qui aliunde eo adveniebant, ita ut Synodus Romana, Concilii universalis (quale nisi sub Imperatoribus Christianis haberi non potuit, nec sub illis semper) vim aliquatenus in se contineret: eoque magis quod ab ea Synodo etiam aliarum regionum Episcopi per epistolas consuli solerent* (1).

(1) *Grot. in Act. Ap. XX. 2.*

Ecco in Roma sin dalla Chiesa nascente quel Tribunale adombrato nel Deuteronomio, e riconosciuto eziandio da un Protestante, che può confondere quanti sono gli accusatori d' Innocenzo III.

CAPO VII.

Niccolò III. e di nuovo Giovanni XXII. non si contraddissero.

28. A Niccolò III. e Giovanni XXII. si oppone di essersi contraddetti, onde o l' uno, o l' altro conviene che errasse. Niccolò III. per sedare le dispute insorte intorno all' osservanza delle regole di S. Francesco, particolarmente riguardo alla povertà, spiegò le medesime regole, con proibizione ed anatema a chiunque aggiungesse delle Chiose a dette regole, se non era per la sola grammaticale intelligenza. Ed affinchè i religiosi avessero senza scrupolo i loro Conventi, e necessario sostentamento; ne avocò il dominio alla S. Sede, lasciandone l' uso a' Religiosi. Ciò si stabilisce *nel Cap. Exiit de Verb. signif.* Non essendosi quietate le dispute, anzi vieppiù inasprite per l' insorta setta de' Fraticelli, che oziosi e vagabondi non volevano lavorare, col pretesto di non voler dominio di alcuna cosa: dopo Clemente V. che avea sciolti altri dubbj sopra la stessa regola, come si vede nella Clementina *Exivi de Paradiso de Verb. signif.* Giovanni XXII. si risolvè di troncar dalla

radice ogni questione, col rinunziare al dominio riservato da Niccolò III. alla S. Sede, sospendendo l'anatema contro i Chiosatori della regola, per maggior quiete delle coscienze: col dichiarare che il Redentore e li suoi Apostoli ebbero diritto sopra ciò che possederono e consumarono, chiamando eretica la contraria opinione, sopra cui si fondavano li superstiziosi disubbidienti: e finalmente coll'imporre silenzio a costoro che non cessavano dai schiamazzi (1). Quel che decise Giovanni XXII. fu conforme ai scritti di più Cardinali, ed anche al parere de' Teologi di Parigi (2) nè il Card. Jacopo Novelli, che fu successore di Giovanni Papa col nome di Benedetto XII., seppe trovare alcuna contrarietà fra le Decretali di Niccolò III. e di Giovanni XXII. (3), come neppure nel seguente secolo seppe trovarla il Card. Turrecremata (4). In appresso non pochi critici, niente inferiori a' Fraticelli vollero indurre fra quelle Decretali una vera *logomachia*, o *contesa di parole*, forse perchè le videro tutte riportate, sebbene in differenti luoghi, al titolo de *verborum significatione*.

29 Tra questi si è distinto il Pseudo-Bossuet, col pretendere che l'infallibilità de Papi possa impugnarsi dallo stabilito nella me-

(1) *Extrav. Jo. XXII. c. 1. et seqq. de Verb. signif.*
(2) *Ap. Raynald. ad ann. 1322. et 1323. n. 38.*
(3) *Ap. Eymeric. Direct. Inq. P. II. qu. 17.*
(4) *Turrecr. Sum. l. II. c. 112.*

desime Decretali (1) argomento già esausto da' Fraticelli, che si sarebbe vergognato di copiare il celebre Bossuet, incapace di somiglianti inezie fraticellesche? Se avesse ascoltato Giovanni XXII. le dicerie di costoro che nella povertà Evangelica non ammettevano alcuna sorte di dominio, come non l'ammisero gli Apostolici, ed anche i Pelagiani (2), che sarebbe stato degli Ordini Religiosi che fanno voto di povertà, e possiedono de' Beni in comune? Che sarebbe stato delli stessi Mendicanti, se non avessero potuto conservar le limosine che accattano, senza poter dare neppur gli avanzi a' poveri, come privi d'ogni dominio? Fu adunque necessario che Giovanni XXII. ad uomini sì stravaganti, spiegasse la Costituzione *Exiit* di Niccolò III. sopra di cui si fondavano. Il più forte argomento, era, il semplice *uso di fatto* che aver potessero que' religiosi, espresso nella medesima Costituzione: quale dichiara Giovanni XXII. che debba intendersi dell' *uso di fatto* unito a quello di *diritto*, altrimenti sarebbe ingiusto. *Quod autem dicitur in declaratione Nicolai praedecessoris nostri contineri, quod fratres minores in rebus quae eis obveniunt, habent tantum simplicem usum facti: dicimus — quod usus facti de quo ordinatio loquitur, de tali intelligi debeat qui justus sit, et pro quo competat jus utendi: et ipse videtur con-*

(1) *Pseud. Boss. Defens. Decl. II. l.* 14. *c.* 42. *et seqq.*

(2) *S. Aug. de Haeres.* 40. *et Epist.* 89. *qu.* 4.

ditor canonis ex eo etiam sensisse, quod in eadem ordinatione subjunxerit, quod moderatus usus in expensis, prius rebus ipsis Fratribus est concessus (1). Così quel sommo Pontefice nel medesimo luogo scioglie tutte le obbiezioni fatte per parte de' refrattarj, di Michele di Cesena, Giovanni Okamo, e loro seguaci. Ma è superfluo il più ragionare sopra di un punto discusso da gravi Teologi; al giudizio de quali chi non si arrende, basta che legga la Storia con gli originali documenti presso l'Annalista Rainaldi; fra quali riporta il Parere di un Teologo di que' tempi che diceva, perchè non ha da esser lecito al Papa in vantaggio della Chiesa, di spiegare, ed anche rivocare una qualche Costituzione de' suoi predecessori? producendo fra le altre testimonianze quella *Alma mater Ecclesia nonnulla plerumque rationabiliter ordinat, & consulte, quae postmodum suadente subjectorum utilitate, consultius et rationabilius revocat, in meliusve commutat* (2).

CAPO VIII.

Singolar dottrina del gran Pontefice S. Niccolò I. indarno tacciata di errore.

30 Il Santo Pontefice Niccolò I. viene accusato che nella Risposta a Bulgari dicesse, che

(1) *Extr. Jo. XXII. c. 5. de Verb. signif.*
(2) *Extr. de Sent. Excom. l. V. cap. ult. in Sext. vid. Raynald ad ann.* 1324. *n.* 33.

molti battezzati da un Giudeo nel solo nome di Cristo, non si dovevano ribattezzare, coll' autorità degli Atti Apostolici e di S. Ambrogio. Siccome non può dubitarsi che il Pontefice riguardasse come *valido* un tale battesimo, così neppure può dubitarsi che lo riguardasse come *illecito*: poichè interrogato dai stessi Bulgari sopra il battesimo conferito a molti da un Greco fintosi prete, rispose. *Si in nomine summae ac individuae Trinitatis baptizati fuere, Christiani profecto sunt, et eos a quocumque Christiano baptizati sunt, iterato baptizare non convenit* (1). Non riconosceva pertanto che una forma di Battesimo usata nella Chiesa Cattolica, secondo il prescritto dal Redentore: ma non credè per questo che fosse invalido il Battesimo nel solo nome del Redentore, atteso il parere di molti, che da principio fosse stato conferito dagli Apostoli; quantunque non essendo luogo di citar più Padri, Niccolo I. si contenti di allegare S.Ambrogio, Dottore sì rinomato. Prima di S.Ambrogio vi erano stati altri gravissimi Padri della stessa opinione, come S. Cipriano, e S.Ilario (2) e trà i Greci che S. Ambrogio leggeva, eravi S.Basilio, o l'antico suo compitore (3). Dopo S. Ambrogio stiedero per la medesima sentenza S. Agostino, S. Fulgenzio, Ferrando

(1) *S. Nic.I. ad Consult. Bulg. XV.*

(2) *S. Cyprian. Epist.* LXXII. *ad Jubajan. S. Hilar de Synod. n.*85.

(3) *S. Basil. de Sp. S. l. V. c. de remiss. pecc.*

Diacono, Vigilio Tapsense, S. Paschasio ed altri (1): l'autorità de' quali non si ha da riguardare soltanto come un' opinion privata, ma come una testimonianza storica della tradizione antica, tuttavia conservata nella Chiesa, e quel che più è rimarchevole in qualche Chiesa praticata. Quindi fu d'uopo che ad un tal costume si opponesse il Pontefice Pelagio I., quel medesimo la cui Decretale si oppone a Niccolò I., ordinando che non altra formola si adoperasse nel battesimo che quella stabilita dal Redentore. *Multi sunt qui in nomine solummodo Christi, una etiam mersione se asserunt baptizare; Evangelicum vero praeceptum etc.* (2). Questo sarà stato un abuso, un disordine, ma intanto abbiamo ch' era di *Molti*. Fra questi conviene che vi fossero non pochi delle Chiese d' Inghilterra, perchè il Ven. Beda non ebbe difficoltà d' intendere e spiegare alla lettera quanto abbiamo negli Atti Apostolici del Battesimo *nel nome di Cristo*, producendo la stessa autorità di S. Ambrogio, come poi fece Niccolò I., con aggiungervi del suo. *Praecipue congruit nos in nomine Domini Jesu Christi baptizari, quoniam sicut Apostolus* ait? Quicumque baptizati sumus in Christo Jesu in morte ipsius baptizati sumus (3) Da ciò forse pochi anni prima potè aver occasione Teodoro Arcivescovo di Cantorbery di promulgare in un Sinodo il divieto di adope-

(1) *Vid. Orsi de Bapt. in Nom. Chr.* §. VII.
(2) *De Consecr. Dist.* IV. *c.* 182.
(3) *V. Bed. in Act. Ap. c. X.*

rare altrà invocazione che quella distinta della SS. Trinità nel Battesimo (1).

19. Nell' Italia stessa vediamo che la sentenza di cui ragioniamo era sostenuta ne' pubblici Sinodi, come in quello del Friuli dell' anno 791. a cui presedè S. Paolino Patriarca d' Aquileja. In questo Sinodo si comprova il Battesimo conferito dagli Apostoli nel solo nome di G. Cristo con molte ragioni, che tendono a provare la sua Divinità, e si conclude con questo epifonema. *Quam feliciter quidem, et Apostoli in nomine Jesu, idest Salvatoris, totam sanctam et ineffabilem docuerunt intelligere Trinitatem* (2). A queste parole precedono le altre che ci spiegano chiaramente la sentenza di que' Padri. *Si ergo omnes isti, qui evangelizantibus S. Apostolis, credentes baptizati sunt in nomine Jesu Christi... ubi est illa regula Trinitatis, quam generaliter suis post Resurrectionem Dominus Apostolis commendavit? — Sacramentum igitur Trinitatis, quam Magister et Dominus tribus enumeratis personis in uno tantum nomine voluit demonstrare; hoc ejusdem Veritatis Discipuli in una de Trinitate Persona, idest Filii, totam sanctamque Trinitatem essentialiter, sancto sibi revelante Spiritu, intelligere meruerunt*. Che se tutto ciò non fu ignoto a Niccolò I. uomo dottissimo, e sopra tutto perito nelle regole della

(3) *S. Zachar. PP. ad Bonifac. Ep. X. et de Consecr. Dist. IV. c. 183.*

(1) *Conc. T. IV. col. 852. ed. Hard.*

Chiesa e Scritti de' Padri, come poteva dichiarare invalido quel Battesimo, che dall'antichità era sì commendato; quasi ch' egli volesse togliere un argomento sì forte, per provare la Divinità del Redentore? Si aggiugne la gelosia della Chiesa e particolarmente della Santa Sede, di conservare l' unità del Battesimo, senza permettere che si reiterasse così facilmente, se non quando costava della nullità del primo: come si vede sin da tempi più remoti nella condotta di S. Stefano, che si oppose a S. Cipriano e a tanti altri Vescovi, da' quali si ribattezzavano tutti quelli che fossero stati battezzati da qualunque sorta di Eretici.

32 Sapeva molto bene Niccolò I. ciò che rispondevano quelli della sua sentenza all'obbiezione della forma del Battesimo prescritta dal divino Maestro a suoi Apostoli *Docete omnes Gentes, Baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*, cioè che quelle parole nel linguaggio proprio del Redentore e degli Apostoli non comprendono i *Giudei*, si distinti dalle *Genti*, abbominate da quella nazione; onde nella prima spedizione degli Apostoli, disse *in viam Gentium ne abieritis*: dal che si vede la differenza che fece lo stesso Redentore tra i *Giudei*, e le *Genti*. Ma Niccolò I. non abbracciò una tale risposta, poichè la missione ultima degli Apostoli comprendeva indistintamente le nazioni tutte: bensì apparisce che fermossi sopra del battezzante ch'era *Giudeo*, a *quodam Judaeo*; dovendosi così leg-

gere non *a quodam viro*, come piacque ad *Antonio Agostini* (1). Quindi raccomandò che si facesse diligente ricerca di quel Giudeo e della sua eredenza: *Sed primum utrum Christianus an paganus ipse Judaeus extiterit, vel si postmodum factus fuerit Christianus, investigandum est*. Ricerca che fatta non avrebbe Niccolò I., se quel Giudeo avesse usata la formola consueta nel nome dell' augusta Trinità. Or che un Giudeo, deponendo l' odio inveterato contro la persona e il nome di Cristo, lo invocasse nel conferire il Battesimo, ad esempio degli Apostoli; ciò si vede che fece dell' impressione nella mente del Sommo Pontefice; tanto più se quegli fosse stato già Cristiano, poichè lo Spirito S. che avea mosso gli Apostoli a così onorare il nome di Cristo, poteva aver fatto lo stesso in quel Giudeo convertito. In somma nell' opinione, che gli Apostoli Ebrei amministrassero il battesimo nel solo nome di Cristo; più facilmente si riconosceva per valido il battesimo da un Giudeo conferito ne' tempi posteriori colla medesima formola.

33 E' vero che nella contraria opinione, si nega tutto; e che gli Apostoli amministrassero mai un tale Battesimo, e che i Padri della Chiesa, ciò riconoscessero: ma quanto è facile di spiegar gli Atti Apostolici del Battesimo *istituito* da Cristo, non già conferito nel

(1) *Vid. Berard. in Grat. Can. T. III. P. II. p. 269.*

suo nome; altrettanto è difficile di cancellar la tradizione di tanti secoli opposta alla medesima opinione. Neppure è molto difficile lo spiegare a modo suo qualche Padre, come fecero dopo gravi teologi li Maurini editori di S. Ambrogio nel passo citato da Niccolò I. A chi riflette per altro che S. Ambrogio è stato allegato in contrario dal Ven. Beda, S. Niccolò I. e S. Tommaso, per tralasciare il Maestro delle sentenze, la nuova spiegazione non farà cambiar sentimento; e meglio fece il P. Le Ceillier, che nell' analisi delle opere di S. Ambrogio, non ne fece menzione alcuna. Le parole di S. Ambrogio sono queste: *Denique et illi ipsi qui dixerunt*. " Nec si Spiritus Sanctus est " audivimus " (1). *Baptizati sunt in nomine Domini Jesu Christi: et hoc abundavit ad gratiam, quia jam Spiritum S. Paulo praedicante cognoverant: nec contrarium debet videri, quia quamvis etiam postea tacitum sit de Spiritu, tamen creditum est, et quod verbo tacitum fuerat expressum est fide. Cum enim dicitur in nomine Domini Jesu, per unitatem nominis impletum mysterium est ... Nunc consideremus utrum quemadmodum in Christi nomine plenum esse legimus baptismatis sacramentum, ita etiam sancto tantum Spiritu nuncupato, nihil desit ad mysterii plenitudinem. Rationem sequamur: quia qui unum dixerit, Trinitatem signaverit ... unde ut rationi copuletur auctoritas, in Spiritu quoque recte baptizare nos posse Scriptura*

(1) *Act.* 19. 2.

indicat dicente Domino . " Vos autem baptizamini Spiritu Sancto (1) . Nel Battesimo amministrato dagli Apostoli nel solo *nome di Cristo* , fa osservare S. Ambrogio che si taceva lo Spirito Santo , quantunque in lui si credesse *quamvis etiam postea tacitum sit de Spiritu, tamen creditum est , et quod verbo tacitum fuerat, expressum est fide* . In oltre a provare la Divinità dello Spirito S. , forma l' argomento , che se conferivasi dagli Apostoli il Battesimo nel nome di Cristo , sarebbesi potuto conferire anche in nome dello Spirito S. intendendo però non senza comando e rivelazione divina, come s' intende in quello amministrato nel solo nome di Cristo . Giudichi ognuno se meglio abbiano inteso S. Ambrogio gli antichi , o gli ultimi de' moderni , che per trarlo ai loro sentimenti ne formano un difficile e compassionevole intrigo . Lo stesso può dirsi di S. Ilario che in poche parole si spiega : *Ne postremo Apostoli reperiantur in crimine qui baptizare in Nomine Patris , et Filii , et Spiritus Sancti jussi , tantum in Jesu nomine baptizaverunt* (2) . S. Cipriano si allega , è vero , dall' una e dall' altra parte , ma basta rammentarsi ch'egli avea per nullo il battesimo degli Eretici , onde allor che scrisse : *Non est quod aliquis ad circumveniendam Christianorum veritatem Christi nomen opponat , ut dicat : In nomine Jesu Christi ubicumque , quomodocumque baptizati , gra-*

(1) *Act. I. S. Ambr. de Sp. S. l. I. c. 3.*
(2) *S. Hilar. de Synod. num. 85.*

tiam baptismi sunt consecuti : riconobbe il battesimo *nel nome di Cristo*, ma non fuori della Chiesa Cattolica, e lo riconobbe particolarmente amministrato dagli Apostoli a' Giudei convertiti : *Alia fuit Judaeorum sub Apostolis ratio, alia est Gentilium conditio. Illi quia jam legis et Mosi antiquissimum baptisma fuerant adepsi, in nomine quoque Jesu Christi erant baptizandi . . . ubi post resurrectionem a Domino Apostoli ad Gentes mittuntur, in nomine Patris et Filii et Spiritus S. baptizare Gentiles jubentur* (1). Quindi nell'Affrica molto tempo dopo S. Cipriano, fu riconosciuto per valido il battesimo *nel nome di Cristo*, anche nei Sinodi, come in quello di Elia Vescovo di Utica (2).

34 Che se non avesse riconosciuto S. Cipriano il battesimo nel *nome di Cristo*, gliene avrebbe fatto un delitto il suo Antagonista, che lui vivente scrisse il libro *de Rebaptismate*, in cui più volte fa menzione, e suppone in vigore il Battesimo nel solo nome di Cristo, essendosi proposto per tema. *Non debere denuo baptizari, qui semel in nomine D. N. J. Christi sint tincti*. Per intenderlo, conviene osservare che *battesimo di spirito*, chiama la confermazione ed imposizione delle mani, con cui si ricevevano gli Eretici battezzati validamente,

(1) *S. Cyprian. ad Iubajan. Ep. 73. V. Orsi de Bapt. in nom. Chr.* §. 11. *p.* 9.

(2) *Statut. Sinod. El. Utic. ap. Marten. de Antiq. E. Rit. T.* 1. *p.* 135.

allorchè tornavano alla Chiesa Cattolica; *Multum interest, utrum in totum quis non sit baptizatus in nomine Domini nostri* Jesu *Christi, an vero in aliquo claudicet cum baptizatur baptismate aquae, quod minus est, dummodo postea constet in veritate sincera fides in baptismate Spiritus, quod non dubie majus est. Nec aestimes huic tractatui contrarium esse quod dixit Dominus*: Ite docete gentes, tinguite eos in nomine Patris et Filii & Spiritus Sancti". *Quia cum hoc verum et rectum, et omnibus modis in Ecclesia observandum sit, et observari quoque solitum sit; tamen considerare oportet, quod invocatio nominis* Jesu *non debet a nobis futilis videri propter venerationem et virtutem ipsius nominis: in quo nomine virtutes omnes solent fieri, et nonnumquam aliquae etiam ab hominibus extraneis*. Ed alquanto dopo *Haeretici vero jam baptizati aqua in nomine* Jesu *Christi, tantum in Spiritu sancto baptizandi sunt* (1). Ha creduto qualche erudito che gli Eretici non conferissero altro battesimo che *nel nome di Cristo*; ma quel che importa si è, che riguardavasi come valido, nè si reiterava nella Chiesa Cattolica, *vetustissima consuetudine, ac traditione ecclesiasticâ*, come ne rende testimonianza detto Anonimo sin da principio. Quindi svaniscono le calunnie sparse dagli Eterodossi, e avvalorate dal Du-Pin contro S.Ste-

(1) *Anon. de Rebapt. 6. 7. et 12. vid. Tillem. M. E. T. IV. p. 619. not. 40. sur. S. Cypr. Maran. vita S. Cypr. c. 35.*

fano Papa, quasi che approvasse qualunque battesimo dagli Eretici amministrato. Ciò serve a porre nel suo lume, ed a fare una giusta difesa de' Padri posteriori, le parole dei quali se oscure sembrano a chi è prevenuto in contrario, non è maraviglia, poichè dovettero così parlare, affinchè di nuovo non s' introducesse il battesimo *nel nome di Cristo*, come vedremo.

35 Può esser dunque che quelli i quali condannano di errore S. Niccolò I., altro non facciano che manifestare la propria imperizia: e così certamente giudicarono i Dottori che vissero dopo lo stesso Pontefice, particolarmente S. Bernardo, S. Tommaso d' Aquino, e S. Bonaventura, a' quali non è così facile di opporre che ignorassero quel che dicevano. Li più savj anno risposto che la lettera di S. Bernardo ad Arrigo Arcidiacono d' Orleans in cui dice *legimus sane in Actibus Apostolorum non modo in nomine Patris & Filii et Spiritus S. verum & in nomine Domini Jesu Christi aliquos baptizatos*: non sia di S. Bernardo, ma spuria, il che non viene ammesso dall' Horstio, e dal Mabillon Editori di S. Bernardo (1) nè questo Santo può tacciarsi di poca avvedutezza, poichè riprova insieme coloro, *qui sua temeritate contra formam Ecclesiae, novum baptizandi vellent inducere morem*: quantunque nella risposta al quesito di quell' Arcidiacono faccia spiccar più la sua carità che

(1) *S. Bern. Epist.* 403. *vel* 340. *vet. ed.*

la sua dottrina. Di S. Tommaso e di S. Bonaventura non occorre far parola, essendo abbastanza noti nelle scuole i loro sentimenti: nè furono i primi dopo rinnovati li studj, che ciò insegnassero, essendo stati preceduti dal Maestro delle sentenze, da Algero, da Ugone di S. Vittore, ed altri (1). Nel medesimo secolo in cui vissero quei due Santi fu tenuto un Sinodo a Nimes, in cui fra molte cose ordinate nell' amministrazione del battesimo, si legge anche questa: *Idem dicimus, scilicet infantem baptizatum esse, si baptizatus dixit*: Baptizo te in nomine Christi. *Quod tamen non est laicis exprimendum, ne a forma praedicta, statuta per Ecclesiam, recedatur* (2). Dopo alquanti secoli ecco riconosciuto quel Battesimo stesso, che per valido riconobbe Niccolò I. Che se la testimonianza del Sinodo non fosse troppo rimota dalla disciplina dell' arcano, potrebbe dirsi che in questa conservavasi la formola nel solo *nome di Cristo*: ma la ragione del secreto addotta dai Padri di quel Sinodo, di non manifestare a' laici questa formola, affinchè non si dipartissero dall' altra stabilita nella Chiesa, equivale ad ogni gelosia dell' Arcano.

(1) *Magist. Sent. in* IV. *dist.* 3. *c. ex his. Alger. de Corp. et Sang. Chr. l.* 3. *Hug. Victorin. de Sacram. l.* 1. *c.*13. *Petr. Pictav. Sum. sent. l.* 5. *c.* 5.

(2) *Synod. Nemaus. circ. an.* 1284. *in Collect. Hard. T. VII. col.* 904. *cap. de Baptism.*

36 Non è maraviglia pertanto che i Padri della Chiesa con molta riserva parlassero della stessa formola, poich' ebbero la medesima ragione, ed anche maggiore di sopprimerla; mentre in tempo del Sinodo di Nimes era giá ita in disuso quella formola, ma più anticamente usavasi bene spesso dagli Eretici, come abbiamo osservato. Se i Padri di Nimes fossero stati interrogati della loro decisione, avrebbero certamente allegato l' esempio degli Apostoli, continuato nei tempi posteriori, avrebbero anche allegata la ragione di S. Ambrogio, rilevata da S. Tommaso, *quia scilicet nomine Christi tota Trinitas intelligebatur: et ideo servabatur ad minus integritate intelligibili forma, quam Christus tradidit in Evangelio* (1). Prima di S. Ambrogio avea ciò detto S. Ireneo nelle stesse Gallie. *Christi enim nomine subauditur qui unxit, et ipse qui unctus est, et ipsa unctio in qua unctus est* (2). Ma la principal risposta di S. Tommaso, è quella che in primo luogo adduce, *quòd ex speciali Christi revelatione Apostoli in primitiva Ecclesia in nomine Christi baptizabant, ut nomen Crhisti quod erat odiosum Judaeis et Gentilibus honorabile redderetur*: e questa medesima ragione molto prima si vede adottata nella risposta di Niccolò I. a' Bulgari Finalmente non sono mai mancati dei Teologi che abbiano sostenuta questa sentenza, come nel Concilio

(1) *S. Thom. 3. p. qu. 66. art. 6. ad secund.*
(2) *S. Iren. l. III. c. 18. n. 3.*

di Basilea vi fu Giovanni di Ragusi Procurator Generale dello stess' Ordine di S. Tommaso, che pubblicamente insegnolla: e per tacere del Cardinal Gaetano, e d'altri; nel Concilio di Trento vi fu Giovan Ludovico Villetano, che nella Congregazione generale delli 17. Giugno dell' anno 1562., parimenti con vigore la sostenne. Quindi nel Catechismo del Concilio di Trento si tiene, come dovevasi, l' opposta sentenza, ma non perciò si riprova, nè si condanna l'altra di alcun errore, che anzi con sommo riguardo se ne parla, producendosi le medesime ragioni poc' anzi mentovate: *Quod si etiam aliquando tempus fuisse dicendum est, cum Apostoli in nomine tantum Domini Jesu Christi baptizarent, id quidem Spiritus Sancti, afflatu eos fecisse exploratum nobis esse debet, ut initio nascentis Ecclesiae, Jesu Christi nomine praedicatio illustrior fieret, divinaque et immensa ejus potestas celebraretur. Deinde vero rem penitus introspicientes, facile intelligemus, nullam earum partium in ea forma desiderari, quae ab ipso Salvatore praescriptae sunt. Qui enim Jesum Christum dicit, simul etiam Patris personam, a quo unctus est, et Spiritum Sanctum, quo unctus est significat* (1). Dopo ciò venga pure qualunque rigido Censore, e condanni di errore Niccolò I., il quale per altro interrogato, non della formola, ma del Ministro del Battesimo, senza entrare nelle precedenti ricerche da noi fatte; come Pon-

(1) *Catech. Concil. Trid. p.* II. *cap.*II. *n.*15.

tefice viene riputato che saggiamente rispondesse, giusta il comune sentimento de' Teologi, e Canonisti, e come privato, si scorge dal detto fin' ora, essere stato un uomo dottissimo e avvedutissimo, come in tutte le sue azioni, onde meritamente acquistossi il soprannome di *Grande*.

CAPO IX.

S. Gregorio Magno, e *S. Gregorio II. ingiustamente calunniati*.

37. Nel salire questa scala dove ci ha condotti la brama di ascendere in alto, che ne' suoi scritti mostra il nostro Autore, s' incontrano due S. Pontefici dello stesso nome Gregorio I. e Gregorio III., sebbene la Decretale, onde si accusano, non appartenga ne all' uno, nè all' altro, ma a S. Gregorio II. Gran torto fece Graziano, ed i compilatori che lo precederono, nell' attribuire a S. Gregorio M. la decretale che ha rapporto a quella di cui parliamo, non essendo mai stata di S. Gregorio, come lo stile medesimo, e il comune giudizio ne assicura (1). Maggiore però fu il torto che fece Graziano a San Gregorio II., quando lo calunniò di esser contrario al Vangelo, per non aver inteso la sua decretale (2). Questo Papa

(1) *Berard. Gratian. Can.* P.II. T. II. *p.* 194. *Martorell. del Divorz. l.* 1. *c.* 7. *p.* 173.
(2) *Can.* II. *caus.* 33. *qu.* 1.

nella risposta che diede a S. Bonifazio da lui stesso inviato nella Germania, fra le altre cose gli scrive: *Nam quod proposuisti quod si mulier infirmitate correpta, non valuerit debitum viro reddere, quid ejus faciet jugalis? Bonum esset, si sic permaneret, ut abstinentiae vacaret; sed quia hoc magnorum est: ille qui non poterit continere nubat magis: non tamen subsidii opem subtrahat ab illa, quam infirmitas praepedit, et non detestabilis culpa excludit* (1). Quì non serve ad alzar la voce che ciò sia contro del Vangelo, mentre nulla contro del Vangelo decise S. Gregorio II. La donna era sin da principio impotente, *quam infirmitas praepedit*; quindi non potè rendere il debito al suo consorte, *quod.... non valuerit debitum viro reddere*. Qual altro giudizio dunque può formarsi di un tal matrimonio, sennonche sin da principio fu nullo? I latini più esatti quando dissero, *timor praepedit dicta linguae* (2). *Morbo praepeditus* (3) ovvero *quem pudor praepediebat* (4), intesero con questa preposizione d'indurre una qualche *causa*; onde Gregorio II. a dimostrare che la Donna fu *sempre impotente*, usò elegantemente la stessa preposizione: e quando scrisse *infirmitate correpta*, non intese già di qualche febbre, o altro male sopravvenutole, ma dell' *impotenza* in cui trovavasi, poichè spie-

(1) *Can.* 18. *caus.* 32. *qu.* 7.
(2) *Plaut. Cas.* 3. 5.
(3) *Cic. pro Rabir.* c. 7.
(4) *Liv. IX.* 6.

ga quale fosse l'infermità: secondo il linguaggio de' Giureconsulti, che *inferme* appellarono anche le Donne sanissime, come allorchè dissero: *infirmitas faeminarum non calliditas auxilium meruit* (1) e quando dissero *infirmare*, intesero *d' invalidare*, *e di annullare* (2). Ma le Donne *impotenti* non erano già stimate *sane*: quindi Ulpiano *Mulierem ita arctam ut mulier fieri non possit, sanam non videri constat* (3). Dopo tanti Giureconsulti che prima di lui fiorirono, il termine d' *impotente*, e d' *impotenza* non era peranche introdotto; nè l' avrebbero così di leggieri adoperato, per l' osservazione di Servio: *Impotens*, *&* *satis*, *et minus*, *et nihil potens significat* (4). Al contrario con tutta eleganza dicevasi di uno impedito da qualche male, *morbo*, *dolore*; *languore correptus vi febrium laborabat*, come Sulpicio Severo nella vita di S. Martino (5). Così Gregorio II. di quella Donna *impotente* non disse *languore*, o *morbo*, ma *infirmitate correpta*, con tutta la purità della lingua in cui scriveva.

38 Ma perchè nullo essendo, e sciolto il Matrimonio, il Papa rescrive che l' Uomo non per ciò lasciar dovesse di ajutar la Don-

(1) *l.2. D. ad §. C. Vellejan.*

(2) *l.1. D. de acquir. vel omitt. poss. l. 1. de fer. & passim.*

(3) *l.14. D. de aedilit. edict.*

(4) *Serv. in Aeneid. 1. 506.*

(5) *Sulp. Sev. Vit. S. Mart. c.7.*

na? A questa obbiezione, di cui tanto caso fanno gli avversarj, la Chiosa risponde, che quello non è un comando del Papa, ma un consiglio; e si può aggiugnere, come un consiglio fu all'Uomo di rimanersi nello stato celibe. Nondimeno è certissimo che Gregorio II. in questo rescritto non volle pregiudicare al diritto della Donna, di acquistare, secondo le leggi della Germania quello che dicevasi *Morgengib*, *o dono del mattino*, protestandosi il Papa nella stessa lettera a S. Bonifazio di voler condiscendere e accommodarsi, quanto era possibile, a queste leggi, e costumi: *quia temperantia magis, et praesertim in tam barbara gente plus placet, quam districtio censurae*. Prima di questi tempi avea fatto menzione di quel *dono* S. Gregorio di Tours chiamandolo *Morganegiva*; ed i Longobardi avendone portato il costume in Italia, non poteva essere ignoto a Gregorio II. Dopo il Baluzio, il Du-Cange, ed altri antiquarj, ne scrisse anche il Muratori. *Questa parola Tedesca*, egli dice, *significa* Dono della mattina: *Cioè a poco, a poco s' introdusse l' usanza, che dopo la prima notte della loro unione, o per ricompensa delle fatiche tollerate dalle giovinette, o per premio di averle trovate vergini, i mariti facessero loro un altro dono, consistente non già in una gioja, in una veste, o altro simile ornamento, ma bensì in obbligare ad esse una parte de' proprj beni* (1).

(1) *Murat. Antich. Ital. Diss. XX. T. I. p.* 290.

39 La prodigalità de' mariti verso delle loro mogli, obbligò Liutprando Rè de' Longobardi a proibire, che un tal dono non eccedesse la quarta parte de' beni che quelli possedevano: sicchè non essendo cosa di poco momento, lo stesso Dono meritò l'attenzione di Gregorio II., affinchè quella Donna impotente non ne fosse privata senza sua colpa. Quindi come Padre universale, raccomandolla nel suo rescritto con quelle parole: *non tamen subsidii opem subtrahat ab illa, quam infirmitas praepedit, et non detestabilis culpa excludit*. Con quanta proprietà, nelle circostanze del caso propostogli, Gregorio II. dinotasse il *Morgengib*, ora *Morgengab*, colle parole latine *subsidii opem*, non occorre di insegnarlo agli eruditi, e per gli altri, sarebbero nojose le note grammaticali. Oltre di questo dono, vi era l' altro, per una specie di compera che lo Sposo faceva della Sposa, di cui fa menzione Tacito, dicendo, che trà que' popoli offerivasi la Dote non già dalla Donna, ma dall' Uomo (1). La voce Sassone *Meden* con cui distinguevasi tal contratto, fece che quella dote, o dono si chiamasse *Meta* e *Methium*, in virtù di cui il marito acquistava un diritto speciale sopra della consorte, divenendo suo *Mundualdo*, che potrebbe esprimersi col nome di *Tutore*: altro appoggio che la Donna aveva, per essere assistita e difesa. Da tutto ciò che seguitano ad illustrare gli Antiquarj, apparisce quanto sia

(1) *Tacit. de morib. Germ.* c. 18.

grande la giustizia e la saviezza di Gregorio II. nella sua Decretale, che finora gli è stata opposta come un delitto inescusabile, cominciando da Graziano, che insolentemente ne parla; mentre annullato quel Matrimonio per legittima causa, non potè S. Gregorio II. pieno di virtù, nella sua cura Pastorale dispensarsi dal procurare alla Donna que' vantaggi, che per le nazionali leggi e costumi le competevano.

CAPO X.

S. Gelasio I., ancorche si faccia autore del libro delle due nature contro Eutiche, nulla scrisse contro la Fede.

40 L'ultimo degli antichi Pontefici nominati dopo Melchior Cano dal N. A. si è S. Gelasio I. a cui si oppone di aver detto, che rimanga la sostanza del pane, e del vino fattane la consagrazione. Chi non è prevenuto da alcun errore, facilmente comprende, che non essendo allora in uso i termini di *transustanziazione*, di *accidenti*, e di *specie*, usavansi altri termini, quantunque s'intendesse di esprimere la conversione del pane e del vino nel Corpo e Sangue del Redentore, come sempre ha creduto la Chiesa Cattolica. Le parole del libro *delle due nature contro Eutiche*, attribuito da molti a Gelasio I., sono queste: *Certe Sacramenta quae sumimus Corporis et Sanguinis Christi, divina res est. Propter quod et per eadem divinae efficimur consortes naturae, et tamen esse*

non desinit substantia vel natura panis et vini . Riconosce dunque l' Autore , il Corpo e il Sangue di Cristo nel Sagramento dell'Altare : come nondimeno può insieme riconoscervi la sostanza del pane e del vino , se non perchè intese di accennare quel che apparisce ai sensi non meno dopo la Consagrazione che prima ? Questa essere in fatti e non altra la sua mente , dichiara in appresso facendo il paragone dell' Eucaristia , coll' unione ipostatica delle due Nature nella persona del Verbo : *Satis ergo nobis evidenter ostenditur , hoc nobis in ipso Christo Domino sentiendum , quod in ejus imagine profitemur , celebramus , et sumimus : ut sicut in hanc , scilicet in divinam transeunt Sancto Spiritu perficiente substantiam , permanente tamen in sua proprietate naturae; sic illud ipsum mysterium principale , cujus nobis efficientiam virtutemque veraciter repraesentant : ex quibus proprie constat permanentibus unum Christum , quia integrum verumque permanere demonstrant* (1) . Qui l'autore non poteva meglio spiegare la *transustanziazione* del pane e del vino , che dicendo : *ut in divinam transeant Sancto Spiritu perficiente substantiam* ; e siccome scriveva contro Eutiche distruggitore della natura umana in Cristo , così ad esempio d'altri Padri adduce quel che avviene nel Sagramento dell' altare , in cui rimangono le specie

(1) *Gelas. de duab. nat. adv. Eut. BB. PP. Lugd. T. VIII. p.* 703.

del pane e del vino, a provare che per l'unione ipostatica non divenne impalpabile, ed invisibile, e senza le altre qualità della natura umana il Corpo di Cristo. Così S. Leone M. scrivendo al Clero, e Popolo di Costantinopoli, collo stesso paragone convince gli Eutichiani: *Qui negantes naturam nostrae Carnis in Christo, et Evangelio contradicunt et Symbolo reluctantur — ut nec ab infantium linguis veritas Corporis et Sanguinis Christi inter Communionis sacramenta taceatur. Quia in illa mystica distributione spiritalis alimoniae hoc impertitur, hoc sumitur; ut accipientes virtutem Caelestis cibi, in carnem ipsius, qui caro nostra factus est transeamus* (1). Diremo noi che intorno all'Eucaristia, diversa fosse la fede di S. Gelasio I. da quella di S. Leone? Teodoreto prima di S. Gelasio, aveva chiamato col nome di *natura* le specie Sagramentali, nè si dubita della sua retta fede circa l'Eucaristia; che anzi è uno di que' Padri che impongono silenzio a Luterani e Calvinisti, eppure disse: *Salvator... volebat eos qui divinis mysteriis participant non attendere* Naturam *eorum quae cernuntur, sed per nominum mutationem, mutationi quae ex gratia facta est fidem adhibere — is visibilia symbola corporis et sanguinis appellatione notavit, non* Naturam *mutans, sed* naturae *gratiam addens* (2). Chiamò altresì le

(1) *S. Leo M. Ep. LIX. c. 2. ed. Baller.*
(2) *Theodoret. Dial. I. p. 17. et 18. Vid. la Perpet. de la foi l. 5. ch. 2. 3.*

stesse specie col nome di *sostanza*, scrivendo: *Neque enim symbola mystica post sanctificationem recedunt a sua* natura. *Manent enim in priore* substantià, et figurà, et formà, *et videri tangique possunt*, *sicut et prius*: *intelliguntur ea esse quae facta sunt*, et creduntur et adorantur, *ut quae illa sunt quae creduntur* (1). Così nel libro contro Eutiche non vi è che riprendere, avendo parlato coi termini d'allora; nè alcun uomo di senno esigerà mai dagli antichi il linguaggio de' moderni.

41 Che se l'autore del libro, non è S. Gelasio, è inutile di giustificarne l'espressioni: ed in vero anche dopo il giudizio de' Critici, rimangono da sciogliersi le difficoltà proposte da Melchior Cano, dal Baronio, ed altri molti che lo attribuiscono ad altro Autore. Non si nega che Gelasio Papa scrivesse *cinque libri* sopra lo stesso argomento, e neppure si nega che qualche passo dagli antichi citato, si legga nel libro che ora esiste: il che può essere avvenuto in un simile trattato composto dopo, in cui l'autore avesse inserito, ed anche ridotto in compendio quanto aveva scritto S. Gelasio: ma che quella che abbiamo, sia la stess' opera di S. Gelasio, è difficile a persuadersi a chi intende il Latino, ed anche il Greco. Gennadio contemporaneo di S. Gelasio dice ch' egli scrisse contro Eutiche e Nestorio *grande et praeclarum volumen* (2). Il che è confermato da

(1) *Id. Dial. II. pag. 85. To. IV. Opp.*
(2) *Gennad. de Vir. Illust. c. 94.*

Facondo, che chiamalo *magnum opus* (1): e l'autore delle vite de Pontefici asserisce che quest'opera comprendeva *più libri*, conservati nell'Archivio e Biblioteca della Chiesa Romana (2). Or il piccolo libro che è a noi pervenuto, non merita certamente questi titoli, quantunque i nostri Censori non abbiano difficoltà di stravolgere le parole di Gennadio *grande et praeclarum volumen*, come se intendesse l'*eccelenza* dell'opera soltanto. Ma per indicar questa, Gennadio disse *praeclarum opus*, nè il suo stile nè la lingua portava che replicasse lo stesso elogio col premettere *grande*: poiche non si troverà mai che gli Antichi per *grande* intendessero la *qualità*, ma bensì la *quantità* e la *mole*, onde *vir grandis* era un uomo di gran corporatura: *vir magnus*, uno di grande spirito ed imprese. Noi siamo assicurati che l'opera di S. Gelasio non solo era *eccellente*, ma *voluminosa* che conteneva non meno di *cinque libri* secondo Giovanni Trithemio (3) ed il Codice d'Anastasio bibliotecario letto dal Baronio. Ora il presentarci un libriccino col pretendere che sia questa l'opera di Gelasio, come fanno i Critici, è lo stesso che mostrarci un pigmeo in vece di un gigante. Le altre osservazioni non sono di poco momento, come quella di Melchior Cano, che S. Gelasio non

(1) *Facund. Herm. cons. Noc. p.*564.
(2) *Anast. Bibl. de V. P. T. III. p.*195. *ed. Blanchin.*
(3) *Trithem. de Script. Eccles. CLXXXIX.*

avrebbe mai riposto *Eusebio di Cesarea* tra i *Maestri della Chiesa*, il che fece l' autore del libriccino: e per omettere quanto scrisse il Baronio; merita ogni attenzione il giudizio del Card. du Perron, che osservò in questo piccolo libro i difetti dell' interprete (1) che lo tradusse dal greco, nel quale idioma fù originalmente composto. Nel breve periodo sopra recitato, l' espressione *substantia vel natura* piuttosto appartiene a' Greci, che a' Latini, avendo quelli il filosofo che disse ὅλως πᾶσα ἐσία φύσις λέγεται. *Universim omnis substantia* natura *dicitur* (2). Che se talvolta i Latini così parlarono, imitando i Greci, non fù però *universalmente*, essendo presso di loro gran differenza fra *natura* e *sostanza*; onde si conferma l'osservazione del Card. du Perron, che l'autore del libro *delle due nature* scrisse in Greco e non in Latino, e perciò sia tutt'altri che S.Gelasio Papa, a cui è certo che furono calunniosamente attribuiti altri fittizii libri, composti dagli Eretici che tuttavia esistono, riconosciuti qual parto genuino di Pelagio: *In Epistolas tredecim S.Pauli annotationes conscriptas in ipso initio meae lectionis inveni, quae in cunctorum manibus ita celebres habebantur*, ut eas a S. Gelasio Papa Urbis Romae doctissimi viri studio dicerent fuisse conscriptas: *quod solent facere qui res vitiosas cupiunt gloriosi nominis auctoritate defendere. Sed nobis ex praeceden-*

(1) *Card. Perron. de Eucharist. l. II. n.* 25.
(2) *Arist. Metaph. IV.* 4.

tibus lectionibus diligenti retractatione patuerunt, subtilissimas quidem esse ac brevissimas dictiones, sed Pelagiani erroris venena illic esse seminata (1).

CAPO XI.

Le reiterate ordinazioni fatte ne' tempi barbari, non possono addursi contro l' infallibilità de' Pontefici.

42 Finisce il catalogo dei Pontefici più antichi accusati di errore dagli Eretici, ma borbottando il bibliotecario così: *S. Gelasio I., e varj altri appresso accusati di aver dato false interpretazioni ad alcuni passi delle Ss. Scritture* (2). Tale accusa in bocca degli Eretici, come la suppone Melchior Cano, è coerente colla loro falsa dottrina, e depravazione delle sante Scritture: in bocca però di un Cattolico, è incomportabile con quello che professa, mentre non è altra l' interpretazione de' Pontefici, da quella della Chiesa universale. Non è questo il luogo di ribattere gli Eretici che se ne abusano, e perciò condannano di errore chiunque loro si oppone col manifestare la vera intelligenza delle Scritture, troppo lontane dal favorire l' eresia, e l' errore; onde passiamo alle Appendici che fa il bibliotecario.

(1) *Cassiod. de Instit. div. lit. c. VIII. Op. T. II. p.* 514.
(2) *Sentim. p. LXXXI.*

Ho seguito, dice *in questa schiera di Papi l'ordine tenuto da Melchior Cano nel libro sopracitato cap.1. Potevasi aggiungere a questi anche l'errore di dichiarar nulle le ordinazioni fatte da' Vescovi veri di carattere, ma creduti intrusi, e di comandarne, ed eseguirne la riordinazione, come successe nel secol nono tra i due Papi Formoso e Stefano*. Chi ha letto la storia di quei tempi sì sciagurati, è ben persuaso che l' errore di Stefano VI. e Sergio III. nel perseguitare la memoria di Formoso, anche nelle ordinazioni da lui fatte, non fu errore d' intelletto, ma di volontà e maligno animo, servendosi di un opinione tante volte riprovata da' Romani Pontefici; tra' quali S. Gregorio M. in risposta a Giovanni Arcivescovo di Ravenna chiama *ridicola* detta opinione: *Illud autem quod dicitis, ut is qui ordinatus est, iterum ordinetur, valde ridiculum est, & ab ingenii vestri consideratione extraneum* (1). Non isfuggì questa lettera la diligenza del Prete ed anche Vescovo *Ausilio*, uno degli ordinati dal Papa Formoso; il quale in difesa della sua, e delle altre ordinazioni allega la pratica ed i rescritti de' Sommi Pontefici, e dopo replicate ben due volte le recitate parole di San Gregorio, conchiude. *Nusquam legitur quod Catholica consecratio, in eodem ordine iterum dari possit. Ceterum longe incomparabiliter melius B. Gregorius Con-*

(1) *S. Greg. M. Epist. 32. num. 46. lib. 2. T. II. col.* 608.

ciliorum scita considerasse, atque intellexisse dignoscitur, quam homines nostri temporis; ideoque illi nemo praeferendus est (1). Sapevasi per tanto molto bene di quei tempi ciò che aveva da farsi, di non reiterare le ordinazioni, ancorche illecite; disciplina gelosamente conservata dalla santa Sede, insieme coll' unità del battesimo: l' odio e l' invidia nondimeno contro Formoso acciecò li di lui nemici Stefano VI. e Sergio III., senza però che facessero alcun decreto sopra tale affare. Produssero questi per loro difesa, quando gli altri fremevano, la stessa massima che impose a S. Cipriano e suoi aderenti, nell' affare del battesimo conferito dagli Eretici, che *nessuno può dare quel che non à*; replicando ad ogni tratto *Formosus nihil habuit, nihil dedit*, come si vede nell' *Invettiva contro di Roma*, scritta in quei tempi (2).

43 Questa massima sparsa da Agrippino Vescovo di Cartagine prima di S. Cipriano, per gran tempo ebbe de' suoi seguaci, onde nelle giunte fatte a' Canoni Apostolici, leggiamo *Qui enim a talibus* (haereticis) *baptizati vel ordinati fuerunt, neque fideles, neque Clerici esse possunt* (3). La medesima sentenza fù adottata da S. Basilio M. nella sua prima

(1) *Auxil. Infens. c. v. ap. Mabillon. vet. Analect. p. 43. ed fol.*

(2) *Invect. pro Formoso in Proleg. ad Anast. Tom.* IV. *opusc. v. p. LXXII. ed. Blanchin.*

(3) *Can. Apost. LX. al. LXVIII.*

lettera Canonica ad Anfilochio : *Qui autem resecti sunt* (haeretici) *laici effecti , nec baptizandi nec ordinandi habebant potestatem , ut qui non possent amplius Spiritus S. gratiam aliis praebere, a qua ipsi exciderant* (1) . Quindi passò nel I. Concilio di Costantinopoli (2) e con questa autorità non fa maraviglia , che talvolta fosse ricevuta nell' Occidente ; onde leggiamo che le ordinazioni fatte dall'Antipapa Costantino furono rinnovate per decreto di un Sinodo , a cui intervennero dodici de' più periti Vescovi della Francia ; sebbene il Baronio e Natale Alessandro sostengano che il decreto soltanto avesse riguardo all'esercizio dell' ordine . Per quanto però sia ragionevole questo sentimento , *Ausilio* ci fa sapere che allora credevasi essere stati ordinati di nuovo coloro che avevano ricevuti gli ordini da quell' Antipapa, nel Pontificato di Stefano III. Qual esempio si vede che prevalse nell' animo mal disposto di Stefano VI., per imitarlo . Si aggiunse la recente disputa delle ordinazioni fatte da Ebbone di Rems , contro cui nel Sinodo II. di Soissons Immone Vescovo di Noyon , ripetè in pubblico l' accennata massima : *Qui ab ipso* (Ebbone) *voluerant, & visi fuerant ordinari in gradus Ecclesiasticos , ab eodem , quod idem non habuit , nemo eorum accipere potuit* (3) .

(1) *S. Basil. M. ad Amph. Epist.* 188. *T. II.* *pag.* 270.

(2) *Conc. I. Cp. Can. III. al. VI.*

(3) *Collect. Hard. T. V. col.* 50.

Il primo sottoscritto a questo Sinodo fu Incmaro di Rems, il più grande avversario di Ebbone, che atteso il suo credito di essere il primo Canonista della Francia, potè contribuire non poco a mantener viva quella falsa opinione. Qual maraviglia però che a questa si appigliassero li persecutori del buon Papa Formoso, mentre tutti gli altri gemevano reclamando, come è manifesto dal citato *Ausilio*, e dall' autore dell' *Invettiva* in favore di Formoso? Ma in fine siamo ne' tempi li più barbari ed infelici per la Chiesa, quando persone indegne occupavano a forza d' armi la S. Sede, come fecero Stefano VI., e Sergio III. per la prepotenza di Adalberto Marchese di Toscana: quel che sorprende si è che ne' secoli posteriori seguisse a tenersi alcuna volta quella massima erronea, finchè totalmente non fu dalla Chiesa estirpata. La distinzione dell' *invalido* dall' *illecito*: e del *carattere*, dall' *esercizio*, e *giurisdizione*, frequentata nelle scuole, servì a dissipare quella sì antica opinione, onde non si può essere tanto ingrati alli Scolastici, ristoratori del ben ragionare.

CAPO XII.

Benedetto XIV. accusato di sbaglio *dal bibliotecario; merita somma lode.*

44 Li Centuriatori di Magdeburgo, e gli altri non pochi detrattori della S. Sede, non anno potuto chiamare in giudizio li Pontefici

che sono stati dopo di loro, per condannarli: ed affinchè alla storia questa parte non mancasse, ha voluto il bibliotecario dimostrare, ch'egli è in grado di continuarla, chiamando in giudizio Benedetto XIV., ed accusandolo di *sbaglio*. *Ultimamente Benedetto XIV. nella Bolla*, Sacramentum Poenitentiae, *che in ordine è la XX.* (in tom. 1. Bullarii sui edit. Romanae 1746.) *toglie a qualunque Confessore la facoltà di assolvere* complicem in peccato contra sextum Decalogi praeceptum extra casum extremae necessitatis, nimirum in ipsius mortis articulo, & deficiente tunc quocumque alio Sacerdote, qui confessarii munus obire possit. *Poco dopo dichiara espressamente nulla, e invalida l'assoluzione, che si desse al complice fuori delle dette circostanze. In altra Bolla poi* (cxx. *ibid.*) *fatta riflessione che per volontà di Gesù Cristo spiegata dal Concilio di Trento ogni Sacerdote, anche non approvato, assolve validamente* in articulo mortis *da qualunque peccato; dichiara che l'assoluzione data al complice, ancorchè si possa avere altro Sacerdote*, qui confessarii munus obire possit, *sarà valida. E vale a dire qui si corregge* lo sbaglio *fatto nella prima Bolla* (1). Incominciamo a parlare di *Bolle*, quando che prima non si attaccavano se non *lettere*, e *rescritti Pontificj*; onde il male va crescendo negli accusatori, che perdono in fine l'uso della ragione, a rischio di perdere anche quello della religione.

(1) *Sentim. p. LXXXI. n. 88.*

Benedetto XIV. nella dichiarazione che fece della mentovata Bolla *Sacramentum poenitentiae* non solo non la *corresse*, ma in tutto l'approvò, e confermolla = *Motu proprio, ac ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, memoratam Constitutionem nostram cum omnibus et singulis in ea contentis, tenore praesentium, quatenus opus sit, confirmamus*, ILLAMQUE INTEGRE PENITUS ET OMNINO, *atque ab illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit*, & inviolabiliter & inconcusse observari PRAECIPIMUS, ET MANDAMUS. Nella *narrativa* il sommo Pontefice, fa vedere ch' essendo nato qualche dubbio sopra l'intelligenza della sua Costituzione, riguardo *al punto di morte*, per non lasciarla alla discrezione de' sentimenti privati, egli stesso vuole dichiararla *Cum nos subinde super dictae Constitutionis parte, quae* mortis articulum respicit, *dubitationes quasdam exortas fuisse acceperimus, quarum resolutionem privato cujusque judicio relinquendam minime existimamus, ne lex incertis conjecturis & opinionibus jactata, in sensus a mente nostra alienos forsitan distrahatur*.

45 Quindi siegue a dire, che avendo ascoltato il Cardinal Petra Penitenzier maggiore, con gli altri Ministri della Penitenzieria, vuole, che *in punto di morte* quando vi sia pericolo *d' infamia*, *o scandalo*, chiamandosi altro Sacerdote; anche il complice possa dare l' assoluzione al moribondo: *In eo rerum statu, non prohiberi socio criminis sacerdoti absolutionem poenitenti, ab eo quoque crimine im-*

pertiri. Ed affinchè il pericolo *d' infamia*, *o scandalo*, non servisse di pretesto al Sacerdote complice, siegue ad avvertirlo il Papa: *Sciat autem complex ejusmodi Sacerdos, et serio animadvertat, fore reipsa coram Deo, qui irrideri non potest, reum gravis adversus praedictam nostram Constitutionem inobedientiae, latisque in ea poenis obnoxium, si praedictae infamiae aut scandali pericula sibi ultro ipse confingat, ubi non sunt* (1). Nessuno che intenda il latino, troverà mai *sbaglio*, e *correzione* alcuna in queste savie opportune determinazioni di Benedetto XIV. che volle provedere ad ogni caso possibile nell' amministrazione della penitenza in punto di morte. Nessuno altresì può dire che le chiose ed i commenti correggono *li sbagli* delle leggi, quando non fanno che spiegarle. Perchè adunque i Legislatori non potranno meglio d' ogni altro dichiarare le loro leggi, ed applicarle a' casi particolari? Che se possono dispensare dalle medesime leggi, e commutarle, ed abolirle, molto più possono spiegare la loro intenzione, avuta nel promulgarle; onde non è così facile che possa dirsi, il Legislatore *ha sbagliato*, massimamente quando sia dell' avveddutezza, e dottrina di Benedetto XIV. Che se *lo sbaglio* si faccia consistere nell' essersi tolta la giurisdizione al Sacerdote complice, quindi restituitagli, per evitare *l'infamia*, *o lo scandalo*; questo solo caso non

(1) *Bened.XIV. Constit. Apostolici muneris* 8. *Febr.* 1745.

deroga all' universalità della legge, ed anzi che *sbaglio*, fa vedere la saviezza del legislatore nel prevederlo. Essendosi protestato il Bibliotecario ch' egli ammette *l' infallibilità* del Papa: *io sostengo*, dice, *la sentenza della infallibilità del Papa decidente ex cathedra* (1), ed ora sostenendo che Benedetto XIV. nella mentovata *Bolla* commettesse uno *sbaglio*; staremo attendendo com' egli giustifichi questa sua contraddizione, o almeno se stesso dal grave delitto di aver calunniato questo sommo Pontefice. Un tal consiglio di giustificarsi, e pensare a se, molto più gli gioverà che quel prurito di accusare i Pontefici, onde anche dopo Benedetto XIV., siegue a taroccare dicendo. *Lasciamo andare varie altre cose che potrebbero citarsi* (2), Potrebb' essere che avesse in mente *li Riti Cinesi*, de quali ci conviene ragionare.

CAPO XII.

Poteva fare a meno il bibliotecario di accusare i Papi e le Romane Congregazioni per causa de' Riti Cinesi.

46 Il nuovo linguaggio repubblicano ha fatto uscire dalle stampe di Roma questo non più inteso parlare. *Quindi è che i Papi, e le Romane Congregazioni hanno date alle questioni medesime risposte diverse in diversi tem-*

(1) *Sentim. p. LXV. n.71.*
(2) *Ivi p. LXXXI. n. 88.*

pi, *ed anche contrarie*. *Nella famosa e lunghissima controversia dei Riti Cinesi*, *ora si sono permessi come riti meramente civili*, *ora si sono condannati*, *come superstiziosi*, *e idolatrici*. *Dopo la proibizione*, *si sono tornati a permettere*, *e poi di nuovo proibiti*, *finche furono dichiarati illeciti perentoriamente da Benedetto* XIV. (1). Li Papi e le Romane Congregazioni hanno dato sempre le medesime risposte senza variar punto, e molto meno contraddirsi, nelle questioni proposte che riguardano il dogma, come sono quelle de' *Riti Cinesi*, che non bisogna confondere coi *Riti Cattolici* delle Chiese particolari; li quali comechè riguardano soltanto la disciplina, possono esser varj, e formano uno degli ornamenti della Chiesa preconizzati dal Salmista che disse *circumamicta varietatibus*. Questa vaghezza si è cercato in ogni tempo di deformare dai nemici della Chiesa o manifesti, o quel che più rincresce, occulti. Che a questi ultimi debbano ascriversi le accuse promosse dal N. A. contro dei *Papi* e le *Romane Congregazioni*, è cosa tanto pubblica e certa, per li tanti documenti e scritti date alle stampe, che nessuno può dubitarne. La sola Bolla indicata di Benedetto XIV., in seguito di ciò ch' era stato ingiunto da' suoi Predecessori, e risoluto nelle Romane Congregazioni, e decretato dai Legati spediti dalla S. Sede in quelle parti, può bastare a convincer chiunque ancora ne dubi-

(1) *Sentim. p. LXXVII. n.* 84.

tasse. Essendovi delle gravi dispute tra i Missionari ubbidienti alla S. Sede, ed alcuni altri disubbidienti, che ingannati dalla perniciosa massima di condiscendere alli costumi di quella nazione non poco superstiziosa, per facilitarne la conversione, difendevano come innocenti li *Riti Cinesi*: Benedetto XIV. confermando quanto aveva stabilito Clemente XI., ei addita la vera origine della *contrarietà* e *variazione* prodotta in campo dal N. A. *Atque hinc non sine gravi scandalo, magnoque fidei damno, consecuta est praedicatio* non uniformis, *et non eadem ubique Christianorum illorum disciplina et institutio* = (1). La stessa origine aveva dimostrata Clemente XI. *non sine intimo animi nostri dolore . . . Hinc est quod nos ex commissae nobis divinitus Apostolicae servitutis munere*, difficultates, tergiversationes, subterfugia et praetextus hujusmodi *penitus et omnino e medio tollere . . . cupientes etc.* (2). La disubbidienza certamente partorir non poteva che *contrarietà*, e *variazione*; ma la colpa non potrà mai addossarsi ad altri, che agli ostinati refrattari. Lo stesso bibliotecario ci guida per mano a rinvenire la medesima origine; *quando si tratta*, egli dice, *di cose, le quali appartengono a' dogmi, o a' costumi, vi è sempre il pericolo che le persone ricorrenti non rappre-*

(1) *Benedictus* XIV. *Constit. Ex quo singulari* 5. *Id. Jul.* 1742.

(2) *Clem.* XI. *Constit. Ex illa die* 19. *Martii* 1715.

sentino le cose con tutta la necessaria esattezza (1).

47 Per evitar tali disordini Clemente XI. spedì alla Cina Monsignor de Tournon poi Cardinale, di cui la saggia condotta, e il fin della vita, mostrò come in un lucidissimo specchio, quanto accadeva in quelle sì remote regioni. Furono incolpati quelli stessi renitenti Missionarj della sua morte, ma nemmeno *Voltaire* potè ciò asserire: *le Legat de Tournon eut ordre de sortir de la capitale* (Pekin)... *Il finit sa vie en 1710. les ennemis des Jesuites leur imputerent sa mort; ils pouvaient se contenter de leur imputer son exil* (2) Succedè Monsignor Mezzabarba in quella legazione, e trovò che molti aspettavano la sua venuta, ma ebbe a superare li stessi ostacoli di prima; sentendosi fare istanza a nome di quell' Imperatore, quindi replicata da lui stesso in voce, o che il Papa castigasse Monsig. Maigrot stato già Vicario Apostolico alla Cina, o lo rimandasse per fargli tagliar la testa (1). Il suo delitto era lo stesso imputato al Card. de Tournon, per aver dichiarati illeciti li *Riti Cinesi*. Nel giornale del nuovo legato si trova questo racconto al dì 6. Febbrajo 1721. "Oggi il Le-
„ gato con la sua Famiglia ed alcuni PP. della
„ Compagnia, si portò a vedere il famoso tem-
„ pio del cielo detto *Tien Tam*, uno de' luoghi

(1) *Sentim. p.* LXXVII. *n.* 84.
(2) *Le Siecl. de Louis* XIV. *chap.* XXXV.
(1) *Vian. Giorn.* 29. *Dec.* 1720.

„ più riguardevoli della Cina per l' ampiezza
„ del sito.... e finalmente per li due tempj
„ dedicati uno scoperto *al Cielo*, e l'altro co-
„ perto *alla Terra*... Si affaticarono non poco
„ li PP. per darci ad intendere, che quivi si
„ sagrificasse al *vero Dio*, massime quando fum-
„ mo saliti al luogo dove si fà sagrifizio *al Cie-*
„ *lo*, e pareva che pretendessero di volerci tal-
„ mente accecare co' loro detti, che non aves-
„ se poi da farci specie alcuna dove si sagrifica
„ per la *Terra* „. Or chi si rammenta che tali
opinioni furono censurate e proscritte dalla facoltà Teologica di Parigi sin dalli 18. Ottobre 1700., si stupirà che tuttavia si mantenessero vive tra que' Missionarj, per lo più della stessa nazione, o li più distinti nella Corte per la loro perizia nelle mattematiche. Di Roma come si pensasse e si parlasse, apparisce dal suddetto Giornale, fino a trovarsi chi prima di *Eybel* interrogasse chi è questo Papa? (1). Non si vede pertanto qual ragione movesse il bibliotecario a distruggere quel porto dove la sua Nave erasi ritirata (2) e ad urtare in questo scoglio dove non pochi de' suoi anno naufragato, sin dal tempo che sotto il Pontificato d' Alessandro VII. rappresentarono li *Riti Cinesi* come *Civili*, dopo ch' erano static ondannati dalla Congregazione di Propaganda l'anno 1645. Prima però di questa condanna Urbano VIII. rac-

(1) *Ivi 27. Dec. 1720.*

(2) *Reponse aux Assert. et Justificat. T. IV. p.* 108.

comandò caldamente alli Missionarj di quelle parti l'*uniformità* negata dal bibliotecario: *Religiosos supra mittendos aut missos in praedictis locis degentes, plurimum in Domino exhortamur, ut in docendo populos, praesertim de recenti ad fidem conversos, uniformes sint, ne ob doctrinae diversitatem, praesertim in materiis moralibus, Neophyti illi aliquod scandalum patiantur* (1).

CAPO XIV.

Declamazioni del bibliotecario contro chi disapprova il Giuramento.

48 Dopo i neri colori adoperati nelle passate accuse, riprende il N. A. li più chiari, affinchè risulti maggiormente la sua fermezza nel declamare contro chi nega il giuramento. *Che sarà della Chiesa Romana, e del suo popolo, quando i Sacerdoti* non giurati, *non vi saran più; ed i* giurati *saranno riguardati come prevaricatori, e apostati dalla Religione? Oh Dio! Oh S. Chiesa! Distogliamo subito gli occhi da tanto orrore: ma insieme chi non approva il giuramento freni la lingua per non aggravarsi la coscienza (sì lo dico francamente) di mortali peccati* (2). Poteva egli frenar la penna, senza attaccare il cielo, e li suoi luminari; ma il pretendere che si freni la lingua mentre si di-

(1) *Urb. VIII. Constit. Ex debito Pastoralis off.* 22. *Febr.* 1633.

(2) *Sentim. p. LXXXV.*

fende la verità, e da governo tirannico, e non mai democratico. Comunque sia, giacche vuol farla da teologo, è interrogato se lecito sia il disapprovare il giuramento, e la caduta di chi lo presta. Egli risponde il *dire che chi presta il giuramento, o giudica lecito il prestarlo pecca; è di morali rilassata e guasta; opera per umani rispetti; per ottener qualche carica o vantaggio temporale; tradisce la Religione per vil timore; apostata dalla fede, ed altrettali cose; il dir queste e somiglianti cose, fate loro capire che è un giudizio ed un parlar temerario, che è un vero e gravissimo peccato mortale* in se stesso. *Io non dico che* pecchino di fatto *cotesti falsi zelanti: Dio mi guardi dal giudicar così male del mio prossimo* (1). Chi ha condannato i Papi e le Romane Congregazioni, poteva facilmente dopo il *peccato mortale* riconoscere il *Peccatore*, ma la delicatezza di sua coscienza non gliel permette. Questo sì che non ha scrupolo di stravolger l'idea delle cose e dire che il male è bene, ed il bene è male. Così chiama *deboli* ed *infermi* li Cattolici costanti nel loro proposito di non prestare il giuramento, e per conseguenza *forti* e *sani* coloro che vi cadono. *Quando s'incontra taluno il quale dice che il nostro giuramento non si può far lecitamente, lasciatelo pacificamente nella sua opinione. Non vi mettete a disputare, e quistionare con lui*: infirmum in fide assumite non in disceptationibus... *Bensì con cotesti* infirmis in

(1) *Sentim. p. CIII. n.* 114.

fide *usate un atto di carità fraterna*, *ed ammoniteli in omni* patientia et doctrina *che si astengano dal criticare*, *biasimare e condannare chi presta il giuramento* ... *Fate loro avvertire alle scissure*, *che cagionano fra gli Ecclesiastici*, *con scandalo del popolo*, *con pericolo di suscitar brighe*, *affanni e danni gravissimi*, *e spirituali e temporali*: *con pericolo di esporre molti al caso di fare per mondani timori il giuramento con coscienza ritraente*, *e perciò di far un mondo di apostati*, *e di rovinare il Cattolicismo*. *Di tutti questi mali*, *sono essi la vera cagione*, *e se ne caricano la coscienza innanzi Dio* (1). A questa morale rispose già lo stesso Dio: *Vae qui dicitis malum bonum*, *et bonum malum*. (2)

4) Conforme a questa dottrina, è l'altra che toglie ogni scrupolo a chi presta il giuramento da forte. *Dunque se l'autorità Civile*, *che attualmente*, *e pacificamente comanda*, *esige da taluno di prestare il giuramento*, *un suddito può prestarlo con sicura coscienza*, anzi è obbligato in coscienza a prestarlo. *E si noti bene quest' obbligo di coscienza*, *che nasce dal debito dell' ubbidienza comandata da Dio*. *In vano un renitente direbbe che tal giuramento è* manifestamente *peccaminoso*. *Come può esser tale* manifestamente, *se tanti uomini*, *e Teologi dotti*, *pii*, *religiosi*, *lo stimano lecito*? *Dopo avere studiato profondamente*, *e conferito fra loro la materia*? *Il preferire il giudizio proprio al giudizio di sì gran numero di Teologi*, *non è*

(1) *Ivi*. (2) *Isai. V*. 20.

ella una temerità intollerabile? Non è una superbia terribile? (1) Mentre il bibliotecario ciò scriveva contro *di se stesso*; il mondo Cattolico si fece un dovere di ubbidire non all'*autorità Civile*, ma alli *Brevi del Papa* sopra del giuramento; e quelli che lo avevano prestato, si ritrattarono. Dalle stampe fra gli altri documenti che ciò comprovano, abbiamo una lettera del Vescovo e Principe di Liegi a Monsig. Nunzio in Colonia delli 31. Maggio 1799. così concepita: *Hò l'onore di porgere all' E. V. i miei ringraziamenti per li documenti che ha voluto spedirmi in un colla lettera delli 18. corrente, onde mettermi al caso di convincere il mio Canonico giuratore. Colla maggior soddisfazione posso annunziarle Monsignore, che per trarlo dal suo errore è bastato lo spedirgli le copie dei due Brevi del Nostro SS. Padre etc. e di garantirgliene l'autenticità* (2). Questi esempj forse avranno cagionato qualche rossore nel bibliotecario, e suoi aderenti collegiali, poiche ora dicono ch'egli scrivesse i suoi *Sentimenti* prima de' Brevi del Papa. Ma come asserir ciò, se il Capo IX. che porta questo titolo: *Obbietto che nasce dalle private risposte del Papa* è tutto impiegato contro li stessi Brevi, chiamati *Risposte private*, per abbaterli con più ardire? Se nel Capo X. che siegue, l'Autore attacca una lunga serie di Papi, come abbiam veduto, per

(1) *Sentim. p. XCVIII. n.* 106. *e* 107.

(2) *Testimonianze Autentiche contro il giuramento &c. Ven.* 1799. *presso Mod. Fenzo.*

dimostrare che Pio VI. errò ne' suoi Brevi, come tanti altri suoi Predecessori? Se egli cita più volte (1) il Monitore di Roma delli 15. Nevoso anno VII. cioè delli 5. Gennajo dell'anno corrente? Qualche giorno doveva pur correre prima ch'egli pubblicasse la sua opera, e intanto uscirono i Brevi del Papa de' 16., e 30. Gennajo di quest'anno. E una favola curiosa quella dell' Idra lernea, che ripullula sempre delle nuove quantunque piccole teste.

CAPO XV.

Il Popolo dichiarato Sovrano, non poteva esser costretto a giurar l' osservanza della Costituzione fatta dai Giacobini.

50 Alla costanza ed energia del N. A. nel promovere il Giuramento, non corrisponde la base, qual' è la Costituzione Romana, e la difesa ch' egli ne intraprende. *La Costituzione*, dice, *della Repubblica Romana, non altro ha in mira che di stabilire certi punti pel governo civile. Di trecento settantadue articoli che contiene, tre soli per la loro ambiguità potrebbero trarsi a cose ecclesiastiche: gli altri tutti parlano evidentemente, e solamente di cose secolari appartenenti al governo politico temporale. Dunque lo scopo manifesto, e totale della Costituzione, è puramente civile. Qual regola*

(1) *Sentim. p. XXX. n. 30. e pag. XXXVII. n.* 39.

permette di dare a trè Articoli ambigui (se volete) un senso fuori affatto dello scopo ben chiaro, e certo di tutto il libro? Se i detti trè Articoli possono senza sofisticheria, senza violenza interpretarsi in ordine al governo civile solamente, non è egli giusto, e conforme alle regole interpretarli così? Non è giusto escluderne il senso Religioso (1)? Giustissimo è senza dubbio l'escluderne ogni senso Religioso, poichè *lo scopo ben chiaro e certo* della Costituzione stessa, e quando si voglia, eziandio *il fine*, si è di escludere affatto la Religione. Questa è la risposta che diedi a chi riportommi il detto di un critico Giacobino, che letta la Costituzione, proruppe in queste parole = *Ci vorrei un pò più di Religione* = come è possibile soggiunsi, se è fatta per distruggerla? Ma chi obbliga i Romani ad accettare sì fatta Costituzione, o empia o ambigua, ed a giurarne l'osservanza? Risponde il N. A. *Nell' atto pubblico, e solenne fatto in Campidoglio per fondare la Repubblica Romana, fu ad alte voci protestato, e dai Francesi, e dai Romani di mantenere intatta e salva la Religion Cattolica. Atto fondamentale, e decisivo poichè fu fatto e dai Governanti, e dal popolo adunato in Campidoglio, al quale evidentemente consentiva il popolo disperso per Roma. Or nelle Repubbliche Democratiche il popolo è il Sovrano: dunque quello fu atto autentico fatto dalla Sovranità* ... LA COSTITUZIONE RO-

(1) *Sentim. p.XXVI. n.26.*

MANA NON FU' FATTA NE' ACCETTATA LEGALMENTE DAL POPOLO ROMANO (1). Parerebbe incredibile che in una stessa pagina si potesse dire, e disdire la stessa cosa, ma in mezzo alle tenebre la verità più chiara trionfa. E certo dunque per comune confession delle Parti che il *Popolo Sovrano non fece, e non accettò la Costituzione*. La truppa di Giacobini affollati nel Campidoglio, non potea mai pretendere di esser Cattolica, nè tampoco di esser compresa nel Popolo Romano.

51 Si rende benemerito della confessata verità il N. A. col dire della Costituzione Romana: *Confrontiamola colla Costituzion Ligure. Questa fu stampata, e distribuita perchè ognuno la considerasse un pezzo prima che fosse sanzionata. Non piacquero varj Articoli: furono dunque alcuni tolti affatto; altri corretti. Così riformata fu stampata di nuovo, furono intimati, e adunati i Comizj del Popolo, fu proposta la Costituzione, ed accettata con liberi voti dalla massima parte. Niente di tutto questo fu fatto in Roma. Dopo l' atto solenne in Campidoglio fatto 15. Febrajo 1798., si stette qualche tempo senza Costituzione. Indi comparve questa nelle stampe, proclamata, e firmata* dal General in Capite dell' Armata di Roma *MASSENA e nient' altro. Segue da questo che il Popolo Romano non ha in quella Costituzione parte veruna* attiva: *che non ha se non la sola sommissione, ed ubbidienza* passiva.

(1) *Ivi p. XXVII.*

Dunque sottomettendosi, ubbidendo, giurando sommissione, ed ubbidienza altro non fa che il suo dovere (1). Dunque non sottomettendosi, non ubbidendo, *il Popolo Romano*, e non giurando sommissione, ed ubbidienza, altro non fa che il suo dovere. Questa era la necessaria, legittima conseguenza in forma, delle premesse = *Che la Costituzione Romana non fu fatta nè accettata legalmente dal Popolo Romano; e che il Popolo Romano non ha in quella Costituzione parte veruna attiva*. Altrimenti dalla conseguenza dedotta dal N. A. ne seguirebbe, che il Popolo Sovrano nel bel principio della sua Democrazia, senza aver parte alcuna *attiva* nella Costituzione, ch'esso non fece e non accettò, sarebbe obbligato a sottomettervisi, ad ubbidire, a giurarne l'osservanza: il che sarebbe proprio non già della vantata Democrazia, ma della Tirannia la più sfacciata, poichè alla violenza si unirebbe il dileggio, che un Popolo dichiarato Sovrano, contro la sua volontà, ubbidisca, si sottometta, e giuri. E che mai n'è stato della Sovranità, della libertà, dell'uguaglianza, dei diritti dell' uomo? Tutto sepolto in un amara dimenticanza con quella stessa Costituzione, in cui si legge = *La Sovranità risiede essenzialmente nella università de' Cittadini* = Nessun Individuo, *NESSUNA UNIONE PARZIALE di Cittadini può attribuirsi la Sovranità = Ogni Cittadino hà un diritto eguale di concorrere immediatamente, o mediatamente alla formazion della Legge* (2).

(1) *Sentim. p. XXVIII. n. 28.*
(2) *Costit. Rom. Art. XVII. e seg.*

52 Co' principj stessi dunque del N.A. si dimostra chiaramente, che l'esigere del Popolo Romano giuramento di ubbidire alla Costituzione, ripugna alla retta ragione, al jus delle genti, e ad ogni legge umana e Divina. E ciò quando anche la Costituzione fosse innocente, poiche senza la voce *attiva*, e sanzione del Popolo sarebbe nulla: or quanto più essendo sospetta di tradimento e d'irreligione? Che se *nell'atto pubblico e solenne fatto in Campidoglio per formare la Repubblica Romana fù ad alte voci protestato e dai Francesi e dai Romani di mantenere intatta e salva la Religione Cattolica*: sia pur persuaso il bibliotecario, che neppur le Statue del Campidoglio prestarono alcuna fede a tali proteste, ancorche da mille giuramenti confermate. Risuonava alle orecchie di coloro che le Statue rappresentano la voce dell' Oratore sebbene com'essi idolatra, capace non pertanto a destare anche i posteri. *An vero istas nationes religione jusjurandi ac metu deorum immortalium in testimoniis dicendis commoveri arbitramini, quae hoc a ceterarum gentium more ac natura dissentiunt, quod ceterae pro religionibus suis bella suscipiunt; istae contra religiones omnium, illae in bellis gerendis pacem ac veniam ab diis immortalibus petunt, ipsae cum diis ipsis immortalibus bella gesserunt... ab iisdem gentibus sanctis, ac in testimonio religiosis obsessum Capitolium est, atque ille Jupiter, cujus nomine majores nostri sanctam testimoniorum fidem voluerunt. Postremo his quidquam sanctum ac religiosum videri potest, qui etiamsi aliquo metu adducti deos*

placandos esse arbitrantur, humanis hostiis eorum aras ac templa funestant: ut ne religionem quidem colere possint, nisi eam prius scelere violarint (1). Discacciata dal Vangelo sì enorme scelleratezza, coloro che anno apostatato, sono assai peggiori degli antichi, comeche posseduti non da uno, ma da più spiriti malvagi. Ne' tempi meno remoti anche prima del secolo XVI. quando sì gran numero di loro si dichiarò contro la Chiesa, un esperto Cardinale disse in Concistoro pubblico a Paolo II. *Io temo, Beatissimo Padre, che tra poco noi non sentiamo che tutti li Monisteri della Francia siano in commenda... Verrà un giorno che questo Regno, allora quando meno ce 'l penseremo si solleverà contro di noi... ecciterà qualche gran tumulto contro della vostra Sede, poich'è una nazione capace di metter tutto sossopra, ed alla prima occasione lo farà liberamente* (2). Questi sono quelli che ad *alte voci* sonosi protestati di mantenere intatta, e libera la Religion Cattolica. Già nella prima parte si è veduta la predicazione impedita nella Quaresima, vietate le Sagre Ordinazioni e le Professioni Religiose, spogliato il Clero degli averi, ed abiti proprj, violati sino i Sepolcri, e finalmente proibito il suono delle Campane. Che se taluno dopo i Brevi del Papa sopra del Giuramento, ha voluto ritrattarlo, è stato punito, e perseguitato; come avvenne ad un Avvocato ben cognito nel Roma-

(1) *Cic. pro M. Font. 20.*
(2) *Ap. Card. Papiens. Ep. 93.*

no Foro, che antepose la Religione ad ogni suo interesse, costretto a sborsare non poca somma, ed à pubblicare a sue spese colle stampe l'Editto contro di se stesso promulgato (1). E' questo forse l'esercizio libero della Religione Cattolica? Ma è inutile il provare ciò che non pure a Roma è manifesto, ma al mondo tutto.

CAPO XVI.

Si dimostra che la Costituzione è troppo empia, e sacrilega.

53 Più volte replica il N. A. che di trecento settantadue articoli che contiene la Costituzione, tre soli *per la loro ambiguità* potrebbero trarsi a cose ecclesiastiche (2): basterebbe uno solo *ambiguo*, perche si negasse dai Cattolici il giuramento di osservarla. Nel titolo XIV. il primo articolo è questo = *Non esiste tra i Cittadini alcuna superiorità fuori che quella dei Funzionarj pubblici, e relativamente all' esercizio delle loro funzioni*. (3) Si sà che il nemico dell' uman genere non può soffrire la Gerarchia della Chiesa, immagine della celeste, da cui egli per la sua ribellione fù escluso. Ecco pertanto atterrata questa Gerarchia, ordinata dal Divino Spirito, e per gran dono conceduta insieme colla Religione alla terra.

(1) *Tribunale di Censura 26. Messif. an. 7.*
(2) *Sentim. p. XX. n. 17. p. XXVIII. n. 26.*
(3) *Costit. Rom. tit. XIV. art. 342.*

E perchè a dì nostri privarnela, se non per istabilirvi l'Anarchia, il Deismo, e infine l'Ateismo? Il primo ad essere perseguitato in Francia è stato il Clero; nè doveva il N. A. far far questa nota al detto Articolo: *Ma con qual fondamento si vuol quì intendere la potestà ecclesiastica?... La Costituzione da capo a fondo non parla ed evidentemente non parla, se non di cose puramente civili* (1). Ma se voi escludete dal governo Civile la Chiesa, dove andrà ella? E se voi escludete fin l'abito dagli Ecclesiastici, dov'è la Gerarchia? Ristretta, voi dite, ne' tempj: e se voi li distruggete come avete sin' ora fatto? Meglio adunque del bibliotecario si avvisò un Giureconsulto Romano, che in quell'Articolo riconobbe un potente veleno = *Dunque giurandosi di non riconoscere alcuna superiorità fuori che quella de' Funzionarj pubblici, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni = si viene evidentemente a giurare di non riconoscere più in alcun conto il Papa, nè le sue leggi, ogni qualvolta queste si oppongano all'esercizio, ed agli ordini di detti Funzionarj, e si viene in conseguenza ad Apostatare* (2).

54 L'Articolo seguente non è meno pernicioso, ed è più ardito = *La legge non riconosce nè voti religiosi, nè alcun impegno contrario ai diritti naturali dell'uomo* = Quì non ab-

(1) *Parere p. VII.*

(2) *Avvocato Perosini sopra la necessità di abjurare p. 8.*

bisognano chiose in favore, avendo i legislatori spiegata la loro mente coll'esecuzione della medesima legge contro de' voti religiosi, come si è veduto nella prima Parte. Chi poi cercasse quali sono i *diritti naturali dell' uomo*; dalle pubbliche stampe, e da' fatti si è abbastanza conosciuto che in vece del voto di *Povertà* si fà succedere l' *Eguaglianza*; in vece del voto d' *Ubbidienza*, la *Libertà*; invece del voto di *Castità*, la *Concupiscenza*: onde con pensioni s'invitano i Professi a disfarsi de' loro voti, come contrarii *ai diritti dell' uomo*, ed a' Novizj di professare tali voti si proibisce. Non è forse questo il regno di Satanasso: *Concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, et superbia vitae*? In somigliante regno, non è possibile che *si riconoscano i voti religiosi*, che fanno argine, e pongono sì duro morso all'umana concupiscenza.

55 Guardiamoci dal seguente Articolo, che viene dopo il precedente = *Non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione: ma ognuno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato. Fintanto che la Legge abbia determinati i casi di questa responsabilità, il Consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi*. (1) Ma se questi scritti fossero *irreligiosi*, *velenosi*, *perniciosi* al buon costume? La legge, o il Consolato non curano tali cose; dirò meglio, non

(1) Costit. *Rom. Art.* 344.

altro curano, essendo l' unico fine de' Legislatori, che per mezzo di tali scritti si abbatta la Religione, e il buon costume. Così da gran tempo si è praticato con evento, per disseminare tanti errori nella Francia e nella Germania, e si tentò finanche nella Spagna, quando Paolo IV. col suo zelo vi pose riparo (1). Li Vescovi della Francia sin dal regno di Luigi XV. quanto anno declamato contro di questi scritti, vedendo che spianavano la strada alla presente rovina! Una loro lettera circolare dopo l'Assemblea dell' anno 1770. così incomincia: *Sino dalle prime nostre Sessioni Noi abbiamo portato a' piedi del Regio trono le più vive, e le più rispettose suppliche* contro la moltitudine di opere irreligiose che l'Empietà produce *da parecchi anni, e omai sparge per ogni parte* (2). In Roma non vi era bisogno di suppliche, bastando un cenno del Sovrano insieme e Capo della Religione per impedire uno scandalo sì manifesto, contro di cui, oltre i Vescovi nelle loro Diocesi invigilavano più Tribunali. Ecco in un subito soppressa ogni autorità, ogni Tribunale, e tolto alla Chiesa quel diritto che nessuno le può togliere, come che diritto Divino, d'impedire l'accesso al suo gregge, affinchè non sia traviato a pascoli di morte, e divorato dalle fiere. E che altro può aspettarsi da un Governo *privo di Religione*, essendo *un Leone terribile, che non gode, nè fà*

(1) *Paul.IV. Const. Cum nihil* 5. *Jan.* 1559.
(2) *Lettr. Encycl.* 17. *Aoust.* 1770.

uso della sua libertà, se non allor quando lacera e divora (1)? Dunque indarno il Concilio di Trento comandò a' que' dotti che formarono di suo ordine l'Indice de' libri pestiferi, di presentarlo al Sommo Pontefice: *ut ejus judicio atque auctoritate terminetur, et evulgetur* (2)? Eppure si trova chi difende coraggiosamente quest'articolo della Costituzione come giusto e irreprensibile, senza che possa lagnarsene chi che sia. *Per qual ragione si ha da stimar questa* potestà Ecclesiastica, *come impedita, ed offesa ne' suoi diritti?* (3) E quanti miriagrammi di frumento repubblicano si sarà meritati un tal difensore?

56 Dell'*odio alla Monarchia* quantunque siasi due volte parlato, premendo l'orme del N. A.; pure non si è detta che la menoma parte. Certo è ch'egli assumendone la difesa, hà rovesciate tante belle fatiche de' suoi colleghi, intenti a discolparsi da ogni accusa di Regicidio, e trame contro i Monarchi: (4) ma non è questo il maggior danno, come non è il primario fine della Legge, che accennerò, se mi sia lecito di narrare un fatto. Pubblicata la Costituzione, sul principio ch'esigevansi li giuramenti di osservarla, trovai da un Superiore Ecclesiastico un Prete che sosteneva potersi prestare il giuramento, non essendovi alcun male neppure

(1) *Montesq. Esprit. des Loix l.24. ch.2.*
(2) *Conc. Trid. in fin. c.III.*
(3) *Parere p.VII.*
(4) *Reponse aux Assert. T.IV. p.492.*

nell' *odio alla Monarchia*. Temendo che tali sentimenti proposti da quel Prete di grave aspetto, facessero breccia nell' animo del Superiore, dissi a quest' ultimo, che fin allora mi aveva colla sua condotta edificato; ma che mi avrebbe scandalizzato, se prestava il giuramento. Per non entrare in dispute lunghe interminabili, prima de' Brevi del Papa; l' odio alla Monarchia soggiunsi, contiene un empietà la più detestabile, che non la perdona allo stesso Dio. Li nostri maggiori quando nominavano *Monarchia*, intendevano l' *Unità* del Supremo di tutti i Monarchi, e ciò provai colla testimonianza che mi sovvenne di S.Giustino Martire, che intitolò uno de' suoi libri *della Monarchia*, cioè dell'*Unità di Dio*. Non credevo che questa osservazione potesse imporre silenzio al buon Prete, che mostrò cambiamento; ma conobbi l' efficacia di una piccola scintilla di verità in un ministro del Santuario. Un Santo, dicevo, filosofo e Martire che ha illustrato Roma colla sua dottrina e col suo sangue, come potrebbe approvare un giuramento di odio contro la Monarchia, contro quel Dio che adoriamo, ed amar sommamente dobbiamo, com'egli fece, dando la sua vita piuttosto che negarne l'*Unità* cogl'idolatri? Chi hà letto le Opere di S. Giustino, sà che il suo libro *de Monarchia* è il più erudito di tutti gli altri, dove non fà che riportare gli autori pagani in comprova del suo argomento. Tertulliano ci fà vedere che lo stesso intendevano i Cristiani, e Cattolici, ed eretici col nome di *Monarchia*

osservando che gli eretici se ne vantavano. *Monarchiam, inquiunt, tenemus. Et ita sonum vocaliter exprimunt, etiam Latini, etiam Opici, ut putes tam bene illos intelligere* Monarchiam *quam enuntiant* (1). Forse quegli eretici avranno preteso con questa tessera di entrare in comunione coi Cattolici, avendo in mira quanto scrisse Filone Ebreo. *Che tutti coloro, i quali sebben tardi conoscono il Creatore Padre dell'universo, scelgono piuttosto di adorar* la Monarchia *che la moltitudine de' numi, debbono riguardarsi come amicissimi, e congiunti, essendo questo il sovrano mezzo che riunisce gli uomini fra di loro, se amano un Dio solo* (2). In questo senso adoperò la voce *Monarchia* S. Basilio M. L'autore delle questioni ad Antioco attribuite a S. Atanasio, e prima di loro da Eusebio di Cesarea ed altri (3). Diremo noi che gli autori delle Costituzioni Francese e Romana ciò ignorassero? E quando pur fosse, allo spirito reprobo che li animava nessuno potrà negare una somma perizia nell' antichità. Ma perchè tali ricerche, e chi mi obbliga a giurare, sapendo che la voce *Monarchia* può comprendere questo significato? E perchè la Costi-

(1) *Tertull. adv. Praxe. c.III.*
(2) *Phil. de Charit. p.717. ed. Francof.*
(3) *Euseb. Praep. Ev. l. p. 8. S. Basil. M. de Sp. S. c.* XVIII. *Aut. Quaest. ad Antioch. qu. I. Phil. de Monarch.*

tuzione a differenza d' ogni altro governo esige da me giuramento di *odio contro la Monarchia*, quando anche i barbari si contentano del giuramento di fedetà? Forse che *l'Aristocrazia*, e l' *Oligarchia* non distruggono la *Democrazia*? perchè adunque tant' odio contro la sola *Monarchia*, se non per involgervi l' Ente solo, e supremo? Già l' *Anarchia* non si accoppia con quest' odio, che per ombreggiar la tela; poichè la semplice Anarchia o non si trova nel mondo, o se è rilegata fra i Selvaggi dell'America, e di qualche isola, che pur anno i Padri di famiglia, e Capi, o Cazicchi delle loro truppe, perchè odiar quegl' infelici e non piuttosto istruirli? Ma la *vera Anarchia* è quella dai moderni filosofi chiamata *Democrazia*, d' ogni tirannia peggiore, come che di più tiranni composta dove tutti cospirano ad opprimer tutti, ed in fine anche se stessi, come dalla serie dei suicidj, non mai in sì gran numero intesi nel continente è manifesto. Questa sola si permette di odiare come nemica di Dio e dell' uman genere, assai più degli Assassini, e Flibustieri.

57 Nò ripiglia il bibliotecario: *col prestare il giuramento, e dare alla Repubblica quel pegno della nostra fedeltà* ch' essa ha tutta la ragione di esigere da noi ECCLESIASTICI, *noi veniamo a sventar coteste* mine, *ed a prestare un servizio segnalato alla nostra santa Religione* (1). Chi è sepolto in *coteste mine*

(1) *Sentim. p.* LXIII. *n.* 67.

filosofico-diaboliche, pur si lusinga di prestare un servizio segnalato alla nostra santa Religione, e questi è un Ecclesiastico: povera Religione se altri ministri non avesse che i compagni de' minatori! L'impegno di conservar la Repubblica già osservammo che lo fa dare in eccessi. *Il senso, egli dice, sopraspiegato* dell' odio *lungi d' esser contrario alle Monarchie, o pericoloso per esse, e anzi favorevolissimo e vantaggiosissimo. In vano si è tentato da taluno di allarmare i Sovrani contro il nostro giuramento* per l' odio alla Monarchia. *Ogni governo è interessato essenzialmente in questa massima*, che non si tenti di cangiarne la forma . . . *Nemico di Dio, e degli uomini, perturbator della pubblica tranquillità, distruggitor della Patria, e degl' individui, sarà quello scellerato, che coll' opera e col consiglio attenta un così enorme delitto* (1). Grazie all' Altissimo che i Romani colla loro fede, e colle armi de' loro liberatori anno scosso quel duro giogo chiamato Repubblica, o Giacobinismo cui facciamo un regalo delle invettive del bibliotecario. Nè sarà egli senza premio, avendo scoperto a' Sovrani un segreto *favorevolissimo e vantaggiosissimo* qual' è *il giuramento di odio contro la Monarchia*. Or ci sia permesso di svelare un altro segreto; ch' egli correva a prestar quel giuramento, a cui

(1) *Sentim. p.* LII. *n.* 54.

H 2

tutti esortava, quando si vide posto in ceppi dalla podagra: come se questa, prendesse le parti o di giudice, o di esecutrice della giustizia; con qual rammarico del reo, può immaginarselo chi ha letto i suoi *sentimenti*: ma non può essere per ciò defraudata la sua *intenzione* della ricompensa proposta ai giuratori. Egli stesso fa sì gran caso dell' *intenzione*, che nel giuramento non richiede se non quella di chi esige il giuramento; qual intenzione esser giusta e lodevole ci assicura.

CAPO XVII.

Origini della Costituzione.

58 Non pago il bibliotecario di aver prodotte certe parole di S. Agostino ad Alipio in una sua lettera, dove insegna che si dee giurare non secondo la mente di chi giura, ma di chi esige il giuramento; di nuovo (1) adduce questo S. Padre a provare la stessa verità, che senza una sì grave testimonianza e senza tanto studio ch'egli vi hà posto, gli sarebbe stata universalmente conceduta; poiche ne rende tutti avvertiti nel suo secondo Breve il Sommo Pontefice: *Sebbene le parole del giuramento si abbiano ad intendere secondo il senso*

(1) *Parere p. IX. Sentim. p. L. n. 52.*

di chi l'esige, *qualunque verbale dichiarazione abbiano fatta li Professori avanti al Magistrato destinato a ricevere il giuramento*, *non ne varia la sostanza*. Ponderata pertanto questa ragione dal Papa, e nondimeno replicando *non esser lecito* il giuramento; ci fà entrare nella sua mente opposta a quella de'repubblicani Legislatori. Ma la mente di un Pontefice, sommo interprete della Divina, e abbastanza conosciuta: ora ci obbliga colle sue premure il bibliotecario a conoscere sempreppiù la mente della Costituzione Romana. Fu questa preceduta dalla Francese, l' una e l' altra dallo stesso fonte derivata. Dopo l' esterminio del Clero di Francia, l' invasione dei Beni Ecclesiastici, l'espulsione de' Religiosi, il saccheggiamento delle Chiese, la persecuzione de' Cattolici, dopo l' infame Regicidio: si sono vedute le stesse scelleratezze in virtù della Romana Costituzione, con maggior sentimento di tutti, perchè commesse nel centro della Religione, e contro del suo Capo, condotto alla morte nella grave sua età, per un disastroso viaggio.

59 Queste trame ordite fin dal secolo scorso, si videro indirizzate a somiglianti effetti nell' Inghilterra, dove si diede il funesto esempio di sbalzar dal trono al palco il Rè per esservi decapitato. Il fanatismo per l' *indipendenza* ed *uguaglianza* era l' anima di coloro che commisero un tale attentato. Quel politico, Inglese che ne volle ragguagliare il pub-

blico, incomincia così la sua storia: *Antequam historiam hujus Monstri aggrediamur ; operae pretium est scire quid sit* INDEPENDENTIA = *est genus generalissimum omnium errorum, Haeresium Blasphemiarum et Schismatum* = (1) Il ritratto che forma questo autore di Oliviero Cromwello capo della gran Setta, è in una piccola miniatura *Cromwello tam naturale est prodere, quam falso accusare, protestari et mentiri. Est enim proditor in superlativo gradu, ita ut leges illum nequeant coercere* (2). Quest' idolo sì mostruoso fece coraggio a tutta la feccia di questo Mondo e dell' altro, per distruggere ogni Sovranità con i suoi *Levellers*, o *uguagliatori*. Non potè in quella nazione penetrante più de' nuovi filosofi, allignar gran tempo la setta, onde finì quasi colla vita di Cromwello: ma nel tragittar lo stretto di quel mare, acquistò maggior lena come i liquori nella navigazione. La rozzezza ed il costume non escludeva alcuno dall' arruolarsi tra i *filosofi*, e la setta si eresse in Potenza occupatrice di gran parte, se non di tutto l' Orbe, per mezzo delle sue logge o scuole di libertinaggio. In queste conservavasi il segreto di affatto distruggere il *Dispotismo* sì gelosamente che neppure lo conobbe il Re filosofo *Sans-souci*, quantunque col suo carteggio finisse di assi-

(1) *Hist. Independentiae Lond.* 1648.
(2) *Ibid. p.* 34.

curar l' Europa delle alte mire de' suoi colleghi., fino di riedificare il tempio di Gerosolima per eccitar gli Ebrei, ad esempio di Giuliano Apostata, che obbligò il cielo a far uscire vive fiamme da quei fondamenti, ed a rispinger le pietre gettatevi.

60 Pascal pensò che Cromwello spargesse il suo terrore fino a Roma, il che non forma l' elogio di quel ristretto isolano, ma bensì di Roma stessa, dove si previde il seguito del suo sistema guastatore. Il riunire da per tutto gli uomini viziosi coll' interesse e libertinaggio, non forma un gran genio, ma un capo di Ladroni e Corsari disumanati peggiori delle fiere. Ma qual' più bella lode può distinguere il supremo Pastore, che il prevedere i danni del suo gregge, imminenti ancora all'uman genere? Così fin da quel tempo conobbero i Pontefici che il bersaglio della nuova filosofia era la Religione; ed in questo secolo non anno cessato di alzar la voce per avvertirne tutti, particolarmente i Sovrani. Se avessero dichiarata guerra di religione quella contro de' filosofi, ne avrebbero mostrato del timore, ma la loro intrepidezza fà vedere che avevano altri sentimenti da quelli del volgo. Sostenendo le veci del Sovrano Monarca, del gran Padre di famiglia, e buon Pastore insieme, che tarda a punire i ribelli, ed è pronto a ricevere i dissipatori, ed a ricercare i traviati; non crederono di doversi dilungare da un tal esempio. Quanto sangue non sarebbesi sparso di più in una

guerra di religione! Anche quest'accusa dovea togliersi dalle bocche avvezze a censurare le spedizioni in Oriente o contro gli Eretici, sebbene da gran Santi, e dal Cielo stesso approvate. Nel tumulto della guerra si sarebbe in parte nascosta la turba de' filosofi; ora è al mondo manifesta e nella pace, e nella guerra. Chi dunque presterà loro più alcuna fede? Chi dopo la desolazione di sì gran parte dell' Europa si lascerà più ingannare?

61 Sin dal regno di Luigi XIII. vi è chi hà scritto che vi fossero nel solo Parigi non meno di 50m. ateisti, voleva dir libertini, secondo chi intende. Questo numero accresciuto nel lusso ed opulenza de' seguenti Monarchi facilmente s'arrolò sotto lo stendardo della Filosofia per riceverne leggi e sistema, onde non è maraviglia ch'essendo riguardato con occhio indifferente, o piuttosto benigno, divenisse formidabile al Sovrano. Molti anni prima del tragico fine di Luigi XVI., era stata predetta fin dai Sognatori la sua caduta insieme con quella del trono, come da un qualche oracolo: *Il n'y à plus de Monarchie*. Le tracce segnate da Cromwello conducevano a questo punto, e lo spettacolo di Carlo I. d'Inghilterra, esigeva quello dell'ultimo Rè della Francia. Questa nazione dimenticata l'antica sua gara coll'altra sua emola, hà imparato a balbettare nella di lei scuola sino i nomi de' ministri della perfida alleanza come è quello de' *Giurì*. Con tutta l'*eguaglianza*, saranno sempre distinti nelle

Logge i *Quakeri* col primo luogo, come i Mopsi, e gli allievi di *Weishaut* coll'ultimo. Nel mezzo vedransi colori d'ogni sorte fino il Moresco, e quel che più farà orrore il Tartareo; allacciandosi con questa rete i più disperati corrispondenti delle tenebre, come a tutti è manifesto negli Atti pubblici di *Cagliostro*, uno degl'incaricati di questi affari. Il dire che il nuovo filosofico Mostro, coll'animo, colle parole, co' fatti odia la *Monarchia* dovunque si trovi, gli è *favorevolissimo* e *vantaggiosissimo*, nelle presenti dispute; poiche non potendosi odiare quel che non è, si concederà a gran parte de' suoi membri che sono *Deisti*: ma se odiano quello in cui credono, fanno lo stesso che i Spiriti ribelli, e si anticipano la maggior pena, che aver possa la ragionevole creatura. Si ridono è vero della pena i libertini, e perciò cofinano, e finiscono coll'ateismo. Il loro calcolo si fortifica col numero; ma non si avvedono che le quantità *negative* non fanno altro che accrescere il *difetto*, e la *debolezza*; nè sarà mai possibile che questa lungamente prevalga. Una tempesta, un turbine non entrano nelle regolate stagioni dell'anno, e neppur nelle Storie, se non per additar la causa delle desolazioni e ruine. Se queste non fossero, parrebbe una favola il racconto della repubblica ideata in Roma e della sua Costituzione, malgrado li sforzi del bibliotecario per sostenerla. *Noi pensiamo a noi, ed a mantenerci in quella forma di governo, in cui ci tro-*

viamo attualmente: *ogni altra Repubbliea penserà a se stessa* (1). Dopo che è caduta la maschera dai filosofi, e dalla loro Costituzione, basta ch'egli non più s' impegni a lodarne la vaghezza, e la purità d'intenzione, e l' innocente senso delle parole, onde se ne debba senza scrupolo giurar l'osservanza, contro il replicato divieto, e sentenza del supremo Giudice della Religione.

(1) *Sentim. p.XLIX. n.50.*

FINE DELLA PARTE SECONDA.

QUASI PECCATUM ARIOLANDI EST REPUGNARE, ET QUASI SCELUS IDOLOLATRIÆ NOLLE ACQUIESCERE.

I. Reg.XV. 25.

INDICE DE CAPITOLI

CAPO I.

Le Risposte Pontificie depresse dal N. A. ad una opinion teologica, e sentimento privato, *restituite al suo luogo.* pag. 3

CAPO II.

Origini false assegnate dal bibliotecario agl' impugnatori dell' Infallibilità Pontificia. Tre conseguenze farisaiche dedotte dallo stesso Autore. 6

CAPO III.

La distinzione tra le solenni Decisioni ex Cathedra, *e li privati sentimenti de' Pontefici, derisa coll' esempio d' altri dal bibliotecario nasce dalla natura stessa delle cose, ed è fondata sopra ogni diritto Umano e Divino.* 16

CAPO IV.

Sentimenti di Giovanni XXII. intorno alla vision beatifica, conformi a quelli della Chiesa universale. 20

CAPO V.

Accuse contro Celestino III. quanto siano ingiuste. 31

CAPO VI.

S. Innocenzo I. superiore ad ogni taccia. Condotta d'Innocenzo III. e sue parole giustificate contro le accuse degl' invidiosi della S. Sede. 51

CAPO VII.

Niccolò III. e di nuovo Giovanni XXII. non si contraddissero. 56

CAPO VIII.

Singolar dottrina del gran Pontefice S. Nicolò I. indarno tacciata di errore. 59

CAPO IX.

S. Gregorio Magno, e S. Gregorio II. ingiustamente calunniati. 73

CAPO X.

S. Gelasio I., ancorche si faccia autore del libro delle due nature contro Eutiche, nulla scrisse contro la Fede. 78

CAPO XI.

Le reiterate ordinazioni fatte ne' tempi barbari, non possono addursi contro l' infallibilità de' Pontefici. 84

CAPO XII.

Benedetto XIV. accusato di sbaglio *dal bibliotecario; merita somma lode.* 88

CAPO XIII.

Poteva fare a meno il bibliotecario di accusare i Papi e le Romane Congregazioni per causa de' Riti Cinesi. 92

CAPO XIV.

Declamazioni del bibliotecario contro chi disapprova il Giuramento. 97

CAPO XV.

Il Popolo dichiarato Sovrano, non poteva esser costretto a giurar l' osservanza della Costituzione fatta dai Giacobini. 101

CAPO XVI.

Si dimostra che la Costituzione è troppo empia, e sacrilega. 107

CAPO XVII.

Origini della Costituzione. 116

CORREZIONI.

Pag.6. lin.5. a fin. marchesa *leg.* maschera.
Pag.92. lin.8. a fin. mego *leg.* meno.
Pag.93. lin.7. a fin. date *leg.* dati.

IMPRIMATUR,

Franciscus Xaverius Passeri Archiep. Lariss. Vicesgerens.

IMPRIMATUR,

Fr. Th. Maria Mancini Ord. Praed. Sacrae Theol. Mag., ac S. P. A. Mag. Pro-Socius.